

IL CONCILIO DI TRENTO
E LA RIFORMA TRIDENTINA

GIUSEPPE ALBERIGO

Le potestà episcopali nei dibattiti tridentini

Altri, anzi parecchi, hanno già compiuto — sia pure in modo più o meno limitato a questa o quella fase del Concilio — una ricostruzione o, forse meglio, una descrizione estrinseca delle dispute e delle vicende conciliari che possono da vicino o da lontano interessare il nostro argomento.¹ Anzi, più di una monografia ha tentato un inquadramento delle controversie tridentine nell'ambiente storico e ha cercato di delineare collegamenti e raffronti per lo meno con alcuni dei più significativi precedenti dottrinali in proposito, soprattutto per quanto può concernere i rapporti tra le posizioni degli spagnoli e dei francesi in merito ai poteri episcopali e le tesi conciliari o curiali del secolo precedente.² Quel che, invece,

i. Per una rassegna, abbastanza aggiornata, della bibliografia più recente (in gran parte occasionata dalla ricorrenza del quarto centenario del Tridentino) sia generale sul Concilio sia particolare sui fatti, sulle dottrine e sugli uomini più interessanti per il nostro argomento può servire, dopo H. Jedin, *Das vierhundert-jährige Jubiläum der Eröffnung des Konzils von Trient und seiner wissenschaftlicher Ertrag*, in *Das Weltkonzil von Trient*, hrsg. G. Schreiber, I Freiburg i. B. 1951, 11-31, A. Duval, *Bulletin d'histoire des doctrines chrétiennes: Autour du centenaire du Concile de Trente*, in *Revue des Sciences philosophiques et théologiques* 31 (1947) 241-271; e dello stesso l'analoga rassegna, sempre nella medesima rivista 36 (1952) 538-544. Tutte le opere ivi indicate sono nettamente ad indirizzo storico, più che ad indirizzo propriamente sistematico, teologico o canonistico.

2. Ai nostri fini, basterà per ora ricordare soprattutto le ricerche — per la verità, quasi tutte occasionali e sempre frammentarie — intese a stabilire eventuali collegamenti e raffronti tra le varie correnti tridentine (specie degli spagnoli, dei francesi e degli italiani) in merito ai poteri episcopali e le tesi conciliari o curiali del secolo precedente cfr.: K.D. Schmidt, *Studien zur Geschichte des Konzils von Trient*, Tübingen 1925, specialmente 38-90; V. Martin, *Les origines du Gallicanisme*, Paris 1939; F. Cereceda, *El nacionalismo religioso español en Trento*, in *Hispania* 5 (1945) 236-285; J. Klotzner, *Kardinal Dominikus Jacobazzi und sein Konzilswerk. Ein Beitrag zur Geschichte der konziliaren Idee*, Romae 1948, in particolare 195-286; e soprattutto la prima parte del volume introduttivo della *Storia del Concilio di Trento* di H. Jedin, Brescia 1948. Qualche cenno in questa direzione ho fatto anche ne *I vescovi italiani al Concilio di Trento (1545-1547)*, Firenze 1959, 26-35 e 403-4*4.

a mio avviso, sinora è mancato e che sarebbe di fondamentale importanza è proprio uno studio completo della teologia tridentina *de episcopatu et de primatu*: uno studio cioè che trascenda il piano della ricostruzione e dell'inquadramento storico, per impegnarsi a fondo in una sistemazione speculativa, teologica e canonica.

Anche se un impegno siffatto esorbita dall'oggetto e dagli intenti di un lavoro come il presente, tuttavia vorrei per lo meno cercare di estrarre la sostanza concettuale delle tesi più rappresentative e di cogliere le categorie più importanti soggiacenti alle varie formule impiegate dai Padri e dai Teologi a Trento.

A questo fine il gruppo di manifestazioni di pensiero di gran lunga più interessante è — come è noto — quello occasionato dalle discussioni intorno agli articoli *de sacramento ordinis*.¹

i. Si tratta delle discussioni intervenute nell'ultimo periodo del Concilio, cioè dopo la riapertura in Trento sotto Pio IV, il 18 gennaio 1562. Di esse lo Sforza Pallavicino, *Istoria del Concilio di Trento*, ed. F.A. Zaccaria, rv, Faenza 1795, l. xvnn, cap. xn, n. io parla come di un «così forte e memorabile intoppo, che per gran pezzo fraudò e convertì quasi in disperazione le procedute speranze di tutto il Mondo Cattolico» (303). E ben prima Gabriele Paleotti, iniziando la narrazione degli *Acta sessionis septimae*, aveva scritto: «Praesens sessio ob gravissimas quae in ea inciderunt contentiones, difficultates et pericula maxime memorabilis est...», CT m 433,9 - io. La controversia, più precisamente, s'iniziò il giorno successivo alla celebrazione della sessione sesta (xxn del Concilio): cioè a partire dalla distribuzione, fatta il 18 settembre 1562, da parte dei Legati papali ai teologi minori, dello schema dei primi sette articoli sul sacramento dell'Ordine. Le discussioni si prolungarono ininterrottamente sino al 9 dicembre, avendo poi un seguito di negoziazioni confidenziali, spesso drammatiche, in Trento, in Roma e a Innsbruck (queste ultime, praticamente risolutive, tra il nuovo primo legato papale, card. Morone e l'imperatore, Ferdinando). Finalmente, esse ebbero conclusione formale con l'approvazione degli articoli e canoni definitivi nella settima sessione (XXIII del Concilio) il 15 luglio 1563. Le fonti essenziali di tali vicende sono editate nelle varie serie del *Concilium Tridentinum* (= CT), ed. Societas Goerresiana, Friburgi 1901-1961. Utilizzerò soprattutto i volumi III (contenente il prezioso diario di Gabriele Paleotti) e IX (edizione degli *Acta* per il periodo 17.1x.1562-4.xn.1563). Altre fonti, soprattutto epistolari, sono contenute in I. Susta, *Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV.*, Wien 1904-1914; G.B. Morandi, *Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di mons. L. Beccadelli, arcivescovo di Ragusa*, Bologna 1797-1804 il cui tomo II contiene appunto atti, documenti e lettere spettanti al Concilio; S. Baluze-J.D. Mansi, *Miscellanea*,

A prima vista può forse stupire che questo problema venga posto in un convegno a carattere prevalentemente storico e da chi fa professione di studi storici. In realtà mi pare che la condizione degli studi di storia cristiana per l'epoca moderna, comandati per tanta parte dagli studi tridentini, solleciti proprio gli storici in questa direzione. Infatti sono sempre più convinto dell'urgente necessità per tutto il campo delle scienze

Lucca 1761-1764, dove nel IV volume è edito il carteggio conciliare dell'arcivescovo Muzio Catini, ricchissimo — come quello del Beccadelli — di notizie su questo dibattito. Queste lettere del Calini sono state recentemente ripubblicate da A. Marani, *Lettere conciliari (1561-1563)*, Brescia 1963. Malauguratamente questa edizione non ha sostanzialmente migliorato quella di Baluze-Mansi, comunque, per la sua maggiore comodità e reperibilità, riferirò ad essa le citazioni di questo carteggio. Ampio materiale di fondamentale importanza è infine pubblicato in J. Lainez, *Disputationes Tridentinae*, ed. H. Grjsar, I: *Disputatio de origine jurisdictionis episcoporum et de romani pontificis primatu*, Ocnipontc x886.

La storia dei dibattiti è stata fatta più volte a partire dai classici della storiografia tridentina: P. Sarpi, *Istoria del Concilio Tridentino*, ed. G. Gambarin, ih, Bari 1935, 3-270; P. Sforza Pallavicino, *Istoria del Concilio di Trento*, ed. F.A. Zaccaria, iv e v, Faenza 1795, l.xvm, capp. xii-xvi; l. xix, capp. iv-vi e xii-xvi; l. xx, capp. ix, xm e xiv, xvi-xvii; l. xxi, capp. iv e xi-xm; H. Grisar, *Die Frage des päpstlichen Primates und des Ursprungs der bischöflichen Gewalt auf dem Tridentinum*, in *Zeitschrift für katholische Theologie*, 8 (1884) 453-507 e 727-784; l'articolo è ripreso sinteticamente nell'introduzione alle *Disputationes* del Laynez già ricordate; L. v. Pastor, *Storia dei Papi*, vii Roma 1943, 216-222; 233; 237-244; P. Richard, *Concile de Trente*, in Hefele-Leclercq, *Histoire des Conciles*, ix-n Paris 1931, 733-899; A. Michel, *Les décrets du Concile de Trente*, in Hefele-Leclercq, *Histoire des Conciles*, x-i Paris 1938, 467-494; H. Jedin, *Girolamo Seripando. Sein Leben und Denken im Geisteskampf des 16. Jahrhunderts*, (Cassiciacum, II-III), II Würzburg 1937, 195-228; L. Cristiani, *L'Eglise à l'époque du Concile de Trente*, (Histoire de l'Eglise, 17), Paris 1948, 201-205 e soprattutto H. Jedin, *Krisis und Wendepunkt des Konzils von Trient 1562-1563*, Würzburg 1941, 48-73. Un'analisi delle fonti più dirette è stata ripresa negli anni scorsi da A. Duval, *L'ordre au Concile de Trente*, in *Eludes sur le sacrement de l'Ordre*, Paris 1957, 277-324. Il recentissimo articolo di W. Bertrams, *De quaestione circa originem potestatis iurisdictionis episcoporum in Concilio Tridentino non resoluta*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 52 (1963) 458-476 è stato pubblicato alcune settimane dopo la presentazione di questo studio e riguarda comunque solo la valutazione della posizione del Laynez. Infine, per il contributo del Paleotti: P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, I Roma 1959, 142-182. Per un rapido profilo del dibattito si veda anche il recentissimo: H. Jedin, *Der Abschluss des Trienter Konzils 1562-63. Ein Rückblick nach vier Jahrhunderten* (Katholisches Leben u. Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung, 21), Münster 1963, 39-48.

religiose di una revisione critica — ferma e coraggiosa — della tradizione esegetico-interpretativa del Tridentino.

L'apertura delle celebrazioni centenarie, alla cui conclusione partecipiamo, consacrò — diciotto anni fa — l'irreversibile affermazione della revisione della storia del Concilio, soprattutto nella sua dimensione esterna e nei suoi rapporti con la storia generale. Questa affermazione, consolidata ed approfondita dagli studi di tanti storici ed espressa magistralmente nella Storia del Concilio di Hubert Jedin, ha aperto la strada, anzi ha reso evidente la necessità del riesame dei contenuti e del contesto della presentazione tradizionale delle decisioni tridentine. Ciò esige un lavoro critico che, partendo dall'analisi libera dei dibattiti conciliari — soprattutto d'argomento dogmatico - si estenda progressivamente alla ricostruzione degli orientamenti affermatasi in sede esegetica, interpretativa ed applicativa delle decisioni frutto di quei dibattiti.

Una tradizione plurisecolare ha costruito una corteccia compatta e rigida intorno alle decisioni e allo spirito tridentino, presentandone in modo univoco e spesso intransigente un solo aspetto e non sempre il principale, ma piuttosto quello che appariva più omogeneo alle esigenze storiche e, soprattutto, alle convinzioni delle correnti prevalenti in un dato momento nella Chiesa. Non si tratta ora di discutere e giudicare queste scelte, quanto di prendere coscienza, disimpegnando — per così dire — il Tridentino da un amplesso talora soffocante, quanto meno legato a circostanze storiche superate. Alla base di queste ricerche deve porsi una rinnovata coscienza della dimensione profetica di ogni grande concilio e anche del Tridentino. Nel nostro caso questa dimensione profondamente spirituale e perciò profetica ha trovato un singolare avversario in una tradizione interpretativa tutta tesa a fare delle decisioni conciliari, e in particolare di taluni loro aspetti, un fatto rigido, assoluto e, alla fine, metastorico.

Proprio questa gigantesca — e a suo modo mirabile — operazione di cristallizzazione, di arroccamento ha minacciato di tagliar fuori la Chiesa dell'epoca moderna dal contatto vivo e fecondo, perché fatto di scambio e di accrescimento, con l'esperienza cristiana precedente, specialmente la più an-

tica. Proporre le deliberazioni tridentine come del tutto esautive dei fondamentali problemi della società religiosa forniva forse un temporaneo senso di sicurezza e di possesso, ma metteva fuori della continuità storica e mortificava la coscienza profetica cristiana, come tensione escatologica e come aspirazione al progresso spirituale.

Il caso della dottrina relativa alle potestà episcopali è singolarmente illuminante in proposito.

Le correnti prevalenti della tradizione post-tridentina hanno accreditato un'ecclesiologia teorica e pratica che attribuiva alla teologia affermatasi in concilio una sistematicità e una definitività che essa non solo non aveva, ma non voleva avere. Operando la trasposizione della tesi personale di un teologo, da singolare qual'era a espressione rappresentativa della maggioranza conciliare, si è prodotta una pericolosa alterazione di un momento delicatissimo nello sviluppo di concetti fondamentali per tutta l'ecclesiologia. Ne è risultato un rovesciamento dell'orientamento affermatosi in Concilio, a favore di tesi ad esso estranee, ma bisognose di una patina di antichità e di nobiltà.

Purtroppo gli studi moderni su questo argomento non sono serviti a dissipare l'equivoco, ma anzi l'hanno fondamentalmente avvallato, limitandosi ad una descrizione estrinseca del dibattito, come il Grisar e poi il Kalmar sino al Me Gough, pur tralasciando dal prendere in seria considerazione un tendenzioso libello pubblicato nel 1855 negli *Analecta juris pontificii*.¹

Solo molto recentemente il p. Pegon ha dato un breve saggio di un'analisi più avvertita di queste discussioni.³

Il dibattito sul sacramento dell'ordine fu — come noto —

1. Grisar, *Die Froge* — St. Kalmar, *Quo sensu Concilium Tridentinum definivit episcopatum esse iuris divini*, Räkospalata 1936; M. Me Gough, *The immediate Source of Episcopal Jurisdiction: a Tridentine debole*, in *The Irish Ecclesiastical Record*, 86 (1956) 83-97; 87 (1957), 91-109; 88 (1957), 100-109, 306-323; *La jurisdiction des évêques au Concile de Trenle*, in *Analecta iuris pontificii*, ser. II (1855) 1446-1486.

2. J. Pegon, *Episcopat et hiérarchie au Concile de Trente*, in *Nouvelle Revue Theologique*, 82 (1960) 580-588; in questa linea è — in un certo senso — l'articolo sopra ricordato di W. Bertrams.

il più lungo di tutto il concilio, durando dal 18 settembre del 1562 sino al 15 luglio 1563. Certo anche in altre occasioni, nei lunghi anni del Tridentino, si toccarono argomenti più o meno direttamente implicanti una presa di posizione sulle potestà episcopali e sui rapporti di esse con i poteri del Romano Pontefice.¹ Tipica fra tutte fu la questione relativa all'obbligo della residenza per i vescovi e al fondamento, divino od umano, dell'obbligo stesso.² Ma in tali circostanze le tesi

1. Tali per esempio furono le questioni: sull'ammissibilità o meno di una partecipazione al Concilio per procura e sulla concessione o meno di voto deliberativo ai procuratori dei vescovi assenti e ai generali delle religioni e agli abati; sulla qualificazione del Concilio come « universalem Ecclesiam repraesentans »; sul diritto esclusivo dei legati di proporre l'ordine del giorno; sulle modalità della procedura e sul potere e modo di nominare gli ufficiali del Concilio; sulla formazione delle deputazioni e sulla votazione per nazioni; sulla simultaneità delle discussioni *de fide* e di quelle *de reformatione*; sulla esclusione dalla competenza del Concilio dei problemi concernenti la riforma della Curia Romana; e soprattutto sui molti punti interessanti la rimozione degli impedimenti alla « libera e total cura delle anime » da parte dei vescovi e, in particolare: la disciplina della predicazione dei religiosi, l'abolizione delle esenzioni di ogni genere, comprese quelle dei capitoli cattedrali, la riduzione delle riserve dei benefici alla Curia, la subordinazione del conferimento degli ordini sacri agli ordinari. Su tutto questo, oltre alle opere generali citate alla nota precedente, si veda specialmente: H. Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, n, Brescia 1962, dove sono utilizzati o richiamati i risultati dallo stesso Jedin raggiunti in una serie di monografie, interessanti le questioni sopraelencate, e specialmente in quelle su Scripando, su Giovanni Gozzadini, su Bartolomeo Guidiccioni, sulla partecipazione tedesca al Concilio, ecc. oltre che sulle varie discussioni del primo periodo del Concilio. Si confrontino anche: F. Cereceda, *El litigio de los cabildos y su repercusión en las relaciones con Roma (1051-1556)*, in *Razón y Fe*, 130 (1944) 215-234; P. de Leturia, *Il papa Paolo III promotore e organizzatore del Concilio di Trento*, in *Gregorianum*, 26 (1945) 22-64; e dello stesso, *Il Concilio di Trento nel quaderno primo di « Belfagor »*, in *La Civiltà Cattolica*, 100-2 (1949) 82-89; e da ultimo diffusamente, con ampie indicazioni delle fonti e copiosa bibliografia, se pur con interessi prevalentemente storici: I. Rogger, *Le nazioni al Concilio di Trento*, Roma 1952, specie 59, 112-113, 119-127, 141-147, 150-163. Sui dibattiti del primo periodo del Concilio cfr. anche: Alberigo, *I vescovi italiani...*, 291-336, 395-470.

2. Sulla questione della residenza e, in particolare, sul dibattito relativo al fondamento dell'obbligo e quindi alla sua dispensabilità o meno da parte del Papa, oltre agli scritti citati alla nota precedente ed altri che avremo occasione di richiamare più sotto per punti specifici, si veda: L. Castano, *Pio IV e la Curia Romana di fronte al dibattito tridentino sulla residenza (7 marzo - 11 maggio 1562)*, in *Xenia Piana SSmo Dmo Nro Pio Papae XII a Fac. Hist. Eccles. in Pont. Univ. Gregoriana*

specificatamente dottrinali rimasero più implicite e postulate, che espressamente enunciate e illustrate per disteso.¹

dicala (Miscellanea historiae pontificiae 7), Romae 1943, 141-175; H. Jedin, *Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica*, Brescia 1950, specialmente 58-61, 64-66, 81-103 e l'edizione francese del medesimo studio, curata da P. Broutin, Paris 1953, nonché, da ultimo dello stesso Jedin, *Das tridentinische Bischofsideal. Ein Literaturbericht*, in *Triester Theologische Zeitschrift*, 69 (1960) 237-246. Dal punto di vista dei vescovi spagnoli la discussione è stata esaminata anche da F. Garcia Guerrero, *El decreto sobre residencia de los obispos en la tercera asamblea del Concilio tridentino*, Cadiz 1943; a questo proposito si veda ora anche J.I. Tellechea Idigoras, *El Obispo ideal en el siglo de la Reforma*, Roma 1963.

1. Si confronti quanto aveva già rilevato l'arcivescovo di Rossano (Giovanni Battista Castagna, poi papa Urbano VII) nel suo voto del 3 novembre 1562, a proposito appunto del carattere non rigorosamente dottrinale di certe discussioni e argomentazioni precedenti sull'obbligo della residenza: « licet in hoc codem concilio in decreto de residentia inductus sit, aliud est, enuntiative aliquid in praefatione quasi incidenter dicere, aliud, super hoc fundamentum canonem fidei construere », CT ix, 120, 3-6. Il problema dell'ordine sacro si incontra per la prima volta negli atti conciliari il 26 aprile 1547, quando - alla ripresa dei lavori dopo la traslazione a Bologna - vengono distribuiti gli *Articoli de ordine*, raccolti dal Scripando, allora generale degli Agostiniani, CT vi 90,30, - 92,4. Tali articoli, raggruppati poi in quattro punti (*ibidem* 97,3 - 98,7), riguardavano tutti il sacramento dell'ordine e l'ultimo (n. 9) era relativo all'istituzione divina dei vescovi. Il 29 dello stesso mese iniziarono - secondo il metodo di lavoro già in uso a Trento - le discussioni tra i teologi minori, CT vi 99-121. Dopo una pausa, il 15 luglio successivo fu distribuito ai padri un progetto di decreto su tale argomento redatto dal vescovo Cornelio Musso (CT vi 309-310) tenendo conto anche di un precedente progetto del domenicano Ambrogio Pelargo, procuratore del vescovo di Treviri, redatto ancora a Trento, prima della traslazione (CT vi 128, 20 - 129,4). Su tale base erano stati ricavati cinque canoni (CT vi 308,8 - 309, 11), che furono discussi prima in congregazione generale e poi dai soli padri teologi (CT vi 311-321, 371-734 > 378-380, 384-386, 391-400), sin che si giunse ad una nuova redazione del progetto (*ibidem* 400,33 - 401,12). Di esso però non si fece più parola, malgrado tra il 15 e il 28 novembre 1547 il concilio si occupasse degli abusi relativi all'amministrazione del medesimo sacramento, CT vi 594-616.

Alla ripresa del Concilio nel 1551 l'argomento tornò in discussione, essendo sempre uno dei punti più controversi con i protestanti. Così dal 3 al 29 dicembre 1551 i teologi minori procedettero all'esame di articoli tratti come al solito dagli scritti dei protestanti sulla messa e sull'ordine, CT vii 375-437. Il 2 gennaio successivo iniziò il dibattito tra i padri sulla base della dottrina formata dai teologi, esso durò sino al 13; il 14 fu costituita una commissione di padri per la formazione della dottrina e dei canoni relativi. Il 19 la commissione presentò una nuova formulazione dei *canones de sacramento ordinis*, CT vii 460,49 - 461,17; infine il testo dell'esposizione dottrinale relativa fu distribuito il 21, CT vii 483,15 - 489,24. Tra tali canoni l'ultimo, Tonavo, suonava così: « Si quis dixerit, episcopus non

Sull'andamento delle discussioni influirono assai più gli interessi pratici in gioco, gli obiettivi concreti dei vari partiti in contrasto, le preoccupazioni conservatrici degli uni, le aspirazioni riformatrici degli altri, le esigenze politiche di altri ancora;

esse iure divino institutos nec praesbyteris superiores, aut non habere ius ordinandi, vel id etiam praesbyteris competere: a.s. ». Questa formulazione sarebbe divenuta dieci anni dopo il simbolo del contrasto tra i due gruppi conciliari a causa dell'espressione *iure divino*. In realtà il contesto, ulteriormente illuminato dalla dottrina allora formulata, consente di valutare esattamente la portata di tale espressione, che non andava oltre il riconoscimento dell'istituzione divina dell'ufficio episcopale, senza alcun riferimento al conferimento della giurisdizione.

È interessante notare che proprio durante la discussione tra i teologi il gesuita Salmeron ebbe modo di formulare nel suo contenuto essenziale la tesi che sarebbe poi stata sostenuta dieci anni dopo dal suo confratello Laynez. Il Salmeron infatti nell'intervento del 7 dicembre 1551 sostenne che: « Episcopi duplicem habent potestatem, unam consecrandi, quae datur vi ordinis, quae et indelebilis est; alteranti praedicationis et iurisdictionis, quae habetur a pontifico », CT vii 385^o 6-8.

Una breve cronaca di questi dibattiti svoltisi nel 1551 fu redatta nel novembre 1562 dal Massarelli, probabilmente su commissione dei Legati, come risposta a quei vescovi spagnoli i quali sostenevano che il problema del diritto divino era già stato risolto allora. La relazione fu letta dallo stesso segretario del Concilio il 7 novembre 1562 in congregazione generale, CT ix 143,33 - *45,7.

1. Una valutazione adeguata e scientificamente approfondita delle varie correnti è ancora da fare. Elementi preziosi si possono però ricavare da alcuni studi preliminari. Per la corrente curiale moderata è interessante e significativa la progressiva rivalutazione che ne ha fatto lo Jedin, soprattutto intorno alla figura di Tommaso Campeggi; deH'illustre maestro degli studi tridentini si vedano, oltre a molte pagine illuminanti della prima parte del primo volume della sua *Storia del Concilio di Trento*, soprattutto: *Concilio e Riforma nel pensiero del cardinale Bartolomeo Guidiccioni*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 2 (1948) 33-60, soprattutto 53 e ss. e *Zur Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers*, in *Trierer Theologische Zeitschrift* 61 (1952) 76, dove ribadisce il suo apprezzamento positivo su alcune correnti conservative italiane e curiali, ripreso e ampliato in *Tommaso Campeggio (1483-1364). Tridentinische. Reform und kuriale Tradition*, (Kath. Leben u. Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung 15), Münster 1958.

Per quanto concerne, invece, le correnti straniere può meritare di essere qui richiamato il giudizio del Leturia, *Paolo III. . .*, 61-62: « vescovi e teologi spagnuoli, fautori certamente di una forma di episcopalismo basata sul diritto divino dei vescovi e della residenza, promuovevano instancabilmente per il bene della Chiesa Romana una riforma forte e salutare, da stabilirsi insieme e dal Papa e dai Padri in quel Concilio Tridentino... Ma crediamo che, salvo alcune eccezioni, non partecipavano al conciliarismo teologico nel senso di Costanza e Basilea ». Il medesimo concetto con espressioni del tutto analoghe ha sostenuto an-

mentre rimasero più in ombra le vere e proprie concezioni teologiche e canonistiche.¹

Invece, il massimo impiego esplicito di categorie sistematiche e il più esuberante raffronto di dottrine si ebbe proprio nel corso dei dibattiti sul canone settimo *de sacramento ordinis*, a proposito della necessità o meno di includere nel testo proposto dai Legati — che ne era privo — un'esplicita affermazione del fondamento di diritto divino per la giurisdizione episcopale e per la superiorità, non solo di ordine ma anche giurisdizionale, dei vescovi sui preti.²

che A. Duval: « Il ne semble pas exact de parler de conciliarisme à propos de l'attitude des Espagnols, mais plutôt d' "épiscopalisme anticentraliste", » in *Ju-tour du centenaire*. . . 266. Già il Leturia sottolineava la connessione profonda degli orientamenti riformatori dei vescovi spagnoli con l'influsso del Savonarola e del savonarolismo dei domenicani spagnoli; non meno interessante e importante è l'influsso e il legame dei vescovi riformatori italiani con gli ambienti di più impegnata riforma monastica. Si veda in particolare l'incidenza dell'ecclesiologia riformatrice dei camaldolesi Paolo Giustiniani e Pietro Querini sui più significativi esponenti italiani a Trento, cfr. Alberigo, *I vescovi italiani*. . . , 32, 246, 303-304, 403-404.

1. Cfr. per tutti Rogger, *Le nazioni*. . . , 169: « Nel primo periodo si parla solamente di diritto divino della residenza, non ancora di diritto divino dell'episcopato, secondo cui i vescovi ricevono immediatamente da Cristo il loro potere giurisdizionale con tutti i diritti e doveri annessi ».

2. Si veda in CT ix 5, 24-26 il testo inizialmente proposto dai Legati: « Episcopos non esse presbyteris superiores neque habere ius ordinandi, aut, si habent, id illis esse commune cum presbyteris, ordinationesque ab ipsis factas sine plebis consensu irritas esse ». È evidente la dipendenza dal testo del 1552 con la significativa omissione dell'inciso « iure divino institutos ». Cfr. anche in CT ix, 38, 14-41,3 il testo della dottrina e dei canoni proposto da una speciale deputazione di otto padri, appositamente creata dai Legati d'accordo con l'assemblea il 3 ottobre 1562. Su tale testo, distribuito il 13 ottobre, i vescovi espressero i loro pareri per un mese di seguito; dopo tale periodo si giunse ad una seconda redazione rielaborata dai deputati insieme con i Legati: CT ix 105,4 · 107'33. Cfr. in CT ix 108,1 - 110,29 il testo d* numerose formule e proposte di emendamenti relative al canone settimo; alle pp. 226-241 è pubblicata una lunga serie di varianti e di redazioni successive tentate nei mesi di dicembre 1562 e di gennaio 1563, per soddisfare da una parte alle esigenze della Curia, la quale non voleva che si facesse parola di « episcopos a Christo institutos » e desiderava, per contro, che si confermasse la formula del Concilio Fiorentino sul primato romano, dall'altra parte le esigenze degli stranieri, in particolare degli spagnoli, i quali volevano la definizione della istituzione dei vescovi da Cristo, e dei francesi, che respingevano la conferma del canone fiorentino e anzi volevano impregiudicata la supe-

La disputa, come è risaputo, vide schierati da una parte, cioè nel senso del diritto divino, soprattutto i Padri spagnoli con alla testa l'arcivescovo di Granada, Pedro Guerrero; e dall'altra parte i Legati papali, la maggior parte dei vescovi italiani e, attivissimo fautore, il primo successore di S. Ignazio, Diego Laynez.¹ Essa si concluse con l'approvazione di una

riorità del Concilio sul Papa. Infine in CT ix 601,35 ■ 602,2 e 616, 20-28 v'è notizia delle congregazioni generali del 9 e 14 luglio 1563 nelle quali venne concordata la formula definitiva da approvarsi nella XXIII sessione, con gli ultimi contrasti e i dissensi particolari, riepilogati dall'Ehse nelle note dell'edizione critica. Notizie un po' più dettagliate su tali congregazioni sono contenute negli *Ada* del Paleotti: CT ni 685,15 - 688,8 e 690,8 - 692,14.

i. Le notizie essenziali di carattere biografico relative a Pedro Guerrero sono in C. Gutiérrez, *Españoles en Trento*, Valladolid 1951, 946-962; un saggio sulla sua attività in Concilio è stato presentato in questo stesso Convegno da R.G. Villoslada, *Pedro Guerrero representante de la reforma española en Trento*; purtroppo manca ancora un'opera d'insieme che studi la sua formazione e la sua attività episcopale collegandole con la sua infaticabile opera conciliare. Tra i padri provenienti dalla penisola iberica un'altra figura di grande spicco era costituita dall'arcivescovo di Braga, Bartolomeo de Martiribus; su di lui: J. de Castro, *Venerável B. dos Mártires*, Porto 1946; parecchie notizie sulla sua attività conciliare in A. Walz, *I domenicani al Concilio di Trento*, Roma 1961. Tra i Padri sedeva ancora lo spagnolo Diego Laynez, ora secondo preposito generale della Compagnia di Gesù, il quale era già intervenuto come teologo papale nei precedenti periodi del Concilio. Un primo sforzo per una moderna biografia è stato compiuto da F. Cereceda, *Diego Laynez en la Europa religiosa de su tiempo 1512-1565*, 2 voll. Madrid 1945-1946 dove vari capitoli sono dedicati alla sua opera conciliare, alla quale si riferiscono anche uno studio di H. Grisar, *Jakob Laynez und die Frage des Laienkelches auf den Condi von Trient*, in *Zeitschrift für katholische Theologie*, 5 (1881) 692-720 e 6 (1882) 39-112 e alcune tesi di dottorato: H. Oberhofer, *Die Ansicht des P. Laynez über die geheimen Ehen auf dem Konzil von Trient*, Meran 1952 e J.H. Rupert, *De programme Jacobi Lainii, secundi praepositi generalis societatis Iesu, reformationem papatui per concilium generale imponere temptantis*, Noviomagi 1953. Sull'argomento della ricerca di Rupert, ma giungendo a conclusioni opposte, è tornato M. Roca Cabanellas, *Diego Laynez en la ultima etapa del Concilio de Trento* nel corso di questo stesso Convegno; cfr. ancora: C. St. Sullivan, *The formulation of the Tridentine Doctrine on Merit*, Washington 1953, 47-69 e K. Roach, *Lainez and the Dominical Fathers. A study of the Last Supper and Marriage in the third Period of the Council of Trent*, Romae 1962. Alla valutazione critica dei limiti del pensiero del Laynez è dedicato sostanzialmente anche il saggio di Bertrams, *De quaestione...* Di intonazione celebrativa: M. Gonzales, *La actuación de Diego Lainez en el Concilio de Trento*, *Miscelánea de colaboración científica de los antiguos alumnos de la universidad pont. de Comillas...* 1852-1342 (= *Miscelánea Comillas*, 1-11) n, Comillas 1944, 367-391. Esce ora, relativo soprattutto alla sua attività come preposito generale della compagnia: M.

formula di compromesso,¹ che, per esplicita ammissione delle parti contrapposte e per riconoscimento pacifico di tutto l'in-

Scaduto, *L'epoca di Giacomo Laynez. Il governo 1556-1565* (Storia della Compagnia di Gesù in Italia, in), Roma 1964.

1. CT ix 620-622: sessio septima (xxin), 15 iuli 1563, *Vera et catholica doctrina de sacramento ordinis, ad condemnandos errores nostri temporis*. Si veda specialmente la parte centrale del cap. IV (621, 13-18): « Proinde sancta synodus declarat, prae-ter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait [cfr. Act. 20, 28]) a Spiritu Sancto regere ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros ecclesiae ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent»; e quindi i can. 6, 7, 8 (622, 7-15): « Si quis dixerit, in ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, a.s.

Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum presbyteris communem, . . . a.s.

Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum: a.s. ».

Nei quali testi, come salta subito all'occhio, non si parla di *episcopos a Christo ture divino institutos et ture divino presbyteris superiores*, (come volevano gli spagnoli); ci si limita a parlare di *institutio divina ordinatione* (che, in ultima istanza, gli spagnoli avrebbero voluto almeno rinforzata con un « peculiari » o simile aggettivo, per accentuare la singolarità e l'immediatezza dell'intervento divino).

Soprattutto questa istituzione così qualificata non è riferita ai vescovi, ma unicamente alla gerarchia nel suo complesso e chiaramente intesa solo come gerarchia di ordine: vescovi, preti, ministri (il testo del c. vi è passato quasi letteralmente nel can. 108 § 3 del *Codex iuris canonici*).

Invece l'*ordinatio divina* non è confermata, ma neppure esclusa per la *superioritas* (concetto questo preferito a quello di semplice *maioritas*, perché meglio espressivo di un rapporto anche giurisdizionale) dei vescovi sui preti. Infine, resta, come si vede, esclusa dalle definizioni tridentine ogni riconferma rigorosa della formula di Firenze sul primato del papa.

Sul carattere evidentemente compromissorio di simili risultati cfr. per tutti H. Jedin, *Il significato del Concilio di Trento nella storia della Chiesa*, in *Gregorianum*, 26 (1945) *24 e 127-128: « Dalla disputa sulle indulgenze in poi, l'autorità dei papi era stata uno dei bersagli principali dell'attacco protestante. I manuali di controversie, come l'*Enchiridion* di Eck, dedicavano di regola considerevole spazio alla difesa di questo punto. Ma fra i decreti del Concilio invano si cercherebbe una definizione intorno al primato papale e alia dottrina sulla Chiesa. Perché? La risposta deve essere questa: perché proprio in questo campo la teologia cattolica non aveva ancora raggiunto quell'accordo e quella chiarezza che sono la premessa di una definizione conciliare. Il Gallicanismo e l'Episcopalismo erano

segnamento successivo (anche in sede di Concilio Vaticano I), non definiva, ma neppure in alcun modo condannava o precludeva la tesi della derivazione immediata da Dio della giurisdizione del vescovo sulla propria diocesi.¹

ancora largamente rappresentati al Concilio. Le discussioni sulla formula « universalem ecclesiam repraesentans » e sul diritto esclusivo dei legati papali di proporre le materie di discussione; la dura lotta intorno al *Ius divinum* dell'obbligo di residenza dei vescovi, avvenuta nella primavera del 1562, la grande crisi che scoppia nell'inverno 1562 sul quinto capitolo e sul settimo canone del decreto sull'ordine che paralizzò per mesi i lavori sul Concilio, dimostrarono con perfetta evidenza che il momento per la definizione di questi punti, pur tanto desiderabile in se stessa, non era ancora giunto. Ci volevano ancora 300 anni perché il Concilio Vaticano colmasse questa lacuna. Ed è noto come anche qui fosse forte l'opposizione. Nell'epoca della riforma un tale tentativo avrebbe portato - umanamente parlando - alla rottura del Concilio ». « La vera sostanza della riforma tridentina è costituita dai decreti che il cardinale Morone, salvando il Concilio nella sua più grave crisi, condusse in porto nell'estate e nell'autunno del 15⁶³ » e nelle tre ultime sessioni. Anch'essi non sono, dal punto di vista della riforma cattolica, per nulla un'opera da ogni lato perfetta. Il loro contenuto [...] non corrisponde affatto a tutte le domande che da più di cento anni erano state formulate in numerosi trattati e memoriali sulla riforma. Giovanni da Segovia e Nicola Cusano ne sarebbero rimasti altrettanto insoddisfatti quanto il Camaldolese Paolo Giustiniani o gli autori del *Consilium de emendanda ecclesia* del 1537.

La riforma del Morone era un compromesso fra le esigenze manifestate dalle nazioni rappresentate al Concilio - Italiani, Spagnoli, Portoghesi, Francesi e l'Imperatore - e la tradizione della Curia romana, un compromesso che, come tale, non era esente da difetti ed era osteggiato da ambedue le parti, ma pur tuttavia costituiva un gran passo in avanti. Essa rinunciava alla trasformazione della costituzione della Chiesa e della Curia romana che all'epoca dei Concili di Costanza e di Basilea era considerata l'alfa e l'omega della riforma; lasciò anche da parte rinesauribile tema della prassi finanziaria della curia, trattato fino alla stanchezza dai Gallicani e nei *gravamina* della nazione germanica. Il motivo fondamentale di questa riforma era piuttosto: *Salus animarum suprema lex esto* ».

Sull'atteggiamento del Concilio di fronte all'eventualità di una definizione relativa al primato dal vescovo di Roma non esiste una ricerca esauriente sia dal punto di vista storico che dottrinale; può essere utile vedere F.A. Barcena, *Il primato de Roma en el Concilio de Trento, El Concilio de Trento exposiciones e investigaciones por colaboradores de « Razón y Fe »*, Madrid 1945, 397-428 e soprattutto M. Macarrone, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, (Lateranum, xvn/1-4), Romae 1952, 291-296.

1. Questa pertanto poteva essere ancora sostenuta. La riserva di questa possibilità era stata espressamente posta in luce, già nella prima fase della discussione, in un voto scritto dall'arcivescovo di Rossano, Giambattista Castagna (1521-1590). Avremo occasione di tornare spesso sul pensiero e la posizione di questo esponente

Orbene, se di quella disputa non si fa — come invece sino ad ora si è fatto, anche dagli studiosi più preparati — una semplice ricostruzione estrinseca (pura classificazione dei singoli Padri nei vari partiti e descrizione dei pubblici contrad-

autorevole e qualificato dalla maggioranza « romana ». Il Castagna non solo era di origine romana, ma soprattutto i suoi studi e la sua specializzazione in diritto canonico l'avevano legato intimamente agli ambienti più qualificati della Curia, dove l'aveva introdotto lo zio card. Gerolamo Verallo. Tutta la sua vita è intessuta di incarichi curiali di crescente responsabilità. Ricevuta la porpora da Gregorio XIII nel 1583» detto papa nel 1590, soprattutto grazie all'appoggio di Filippo II e prese il nome di Urbano VII. Eletto il 15 settembre però egli morì il 27 successivo, ancor prima della solenne incoronazione. Al Concilio intervenne fin dal 14 novembre 1561 restando a Trento sino alla conclusione. La sua posizione di prelato che godeva la completa fiducia di Roma e componeva con pochi altri il ristrettissimo gruppo dei consiglieri dei legati papali è significativamente sottolineata dal Borromeo in varie lettere al legato di papale più stretta osservanza curiale, il Simonetta. Il 23 maggio 1562 il cardinal-nepote scriveva: « De le fatiche et buona mente di mons. di Rossano, Buoncompagno et Paleotto S. Sta tiene particular memoria, et se ben non si fanno certe dimostrazioni apparenti che sono forse necessarie con gli altri che non si tengono così di casa, V. Sria Illma può però assicurar detti SSri che a luogo et tempo recipiant mercedem ... » (Susta, *Die Torniscile*. . . , 2, 17°) e il 2° giugno successivo: « se l'arcivescovo di Rossano o altro zelante del ben pubblico come lui volesse partire ... V. Sria Illma non gli lasci dar licentia, perché certo di loro si ha troppo gran bisogno » (*ibidem*, 2, 212). Sul Castagna non esiste uno studio esauriente; cfr. Pastor, *Storia dei papi*..., x Roma 1942, 5°5"52o; Enciclopedia Cattolica, 12 (1954) 910-912 (R. Ciasca).

Il 20 ottobre 1562 il Castagna precisava dunque: « Nec etiam dicatur, canonem de ordine tantum loquentem iurisdictionem excludere videtur itaque condemnare illam opinionem, quae ab aliquo tenetur, quia re vera illud ex hoc non sequitur, immo nullum fit verbum de iurisdictione remanetque res integra, prout remanere debet; non enim est locus suus. Nos quidem non agimus nunc de iurisdictione, sed de ordine, ut dictum est; ideo de ordine tantum statuamus », CT ix 55,25 - 29.

Cfr. anche *ibidem* 58, 32-44 c 59* t4°21 (sempre lo stesso *Rossanensis*); 176. 39-177, 2 (*Neumausensis*); 188, 37-41 (*Civitatis Castellii*); e soprattutto le *Romanae censurae*, cioè le osservazioni inviate ai Legati dalla Curia: « mutata fuerunt illa verba episcopus in episcopatus ordinem vel gradum, eo quod canon ita dispositus non excludit, episcopos a Christo fuisse institutos, et satisfat utrique opinioni », CT ix, 231, 29-31.

Altri padri, fra i fautori del diritto divino, arrivarono addirittura a ritenere implicitamente accolta la loro tesi, specialmente nel pacifico richiamo testuale alla qualità dei vescovi come successori degli apostoli: cfr. *ibidem* 70, 37-39 (*Colimbriensis*); 84, 21-24 (*Vivariensis*); 84,29 - 85,13 (*Asturicensis*).

Non è meno significativo il riconoscimento, più volte fatto durante il Concilio Vaticano I, che cioè non si intendeva né definire né considerare già definita la

ditori e delle negoziazioni segrete), ma si tenta un'analisi interna con criterio e metodologia adeguati, si può pervenire abbastanza agevolmente a due constatazioni, che mi sembrano di una certa importanza e che non riterrei proprio del tutto scontate neppure tra i più recenti indagatori dell'argomento.¹

La prima constatazione, che subito colpisce, è la seguente: pochissimi tra i molti disputanti in Trento avevano il senso proprio e rigoroso della questione controversa. Raramente si avvertì la profonda differenza tra intendere per « giurisdizione di diritto divino » soltanto che l'Episcopato quale ufficio in

/

origine della giurisdizione episcopale immediatamente dal Papa. In due diverse circostanze uno dei principali esponenti della maggioranza conciliare nettamente favorevole all'approvazione dello schema sul primato di giurisdizione del vescovo di Roma, il vescovo di Treviso, F.M. Zinelli, riteneva doveroso fare le seguenti precisazioni a nome della deputazione per la fede, la commissione conciliare che aveva preparato lo schema. Il 5 luglio 1870, esprimendo l'opinione della deputazione sugli emendamenti presentati al c. III dello schema, disse: «sive [episcopi] in concilio congregentur, sive considerentur ut singuli, sive coniunctim, summus pontifex eandem conservat super eos suam supremam et immediatam potestatem; ita insuper tamen ut ne putetis nos definire quaestionem tam in Concilio Tridentino agitatam de derivatione iurisdictionis in episcopos, quam alii immediate a summo pontifice, alii immediate ab ipso Christo derivant » (D. Mansi, *Sacrorum conciliorum... amplissima collectio* 52, 1109 C); e il 16 successivo: «Hanc quaestionem quam scimus tam agitatam in Concilio Tridentino, ipse summus Pontifex tunc noluit definire; nec nos certe volumus definire per nostrum canonem, nec per incisum insertum. Si asserimus totam plenitudinem potestatis supremae esse in summo pontifice, nec asserimus, nec negamus potestatem, quae est in episcopis, derivari a Deo immediate aut a summo pontifice » (Mansi 52, 1314 B). Sulla base di tali prese di posizione è agevole negare che vi sia una connessione necessaria tra la dottrina sul primato giurisdizionale del Papa sulla Chiesa universale e quella della derivazione dal papa della giurisdizione episcopale. Si veda infine il breve studio di T. Zapelena, *De praesbyteris-episcopis* (Act. 20, 28) in *Concilio Tridentino, Miscelánea de colaboración científica de los antiguos y actuales profesores de la universidad pontificia de Comillas...* 1892-1943 (= *Miscelánea Comillas* i-ii), I Comillas 1943, 9-24 dove si sostiene, da un punto di vista esegetico, la medesima conclusione sia per il Tridentino che per il Vaticano I.

1. A questo fine ho sottoposto ad un'analisi e schedatura sistematica gli atti relativi al dibattito *de sacramento ordinis*. Di questo lungo lavoro, che era indispensabile per poter veramente pervenire a delle conclusioni sistematiche rigorose, verranno riferiti nelle pagine seguenti soltanto i risultati più significativi. Si tralasciano, invece, molti riferimenti interessanti questioni connesse, sia pure di notevole rilievo, ma non direttamente influenti sulla soluzione del problema che ci siamo proposti.

astratto e in genere risale all'istituzione di Cristo e non all'invenzione umana,¹ oppure anche che, in concreto e al sin-

1. Come non ebbero difficoltà a riconoscere gli stessi avversari più irriducibili del cosiddetto diritto divino dei vescovi. Per le formulazioni più proprie si veda il voto del vescovo di Aversa, Baldovino Baldovini, dato nella congregazione generale dell'8 novembre 1562: «Episcoporum institutiones dupliciter intelliguntur, uno modo generaliter, ut videi, in ecclesiis sint episcopi; isto modo sunt a Deo immediate; particulariter autem, quod huic ecclesiae praesit Petrus vel Ioannes, hoc esse iuris positivi a Summo Pontifice», CT ix 145,18 -21. Analogamente si esprime il vescovo di Nicastro, Giovanni Antonio Facchinetti in un voto scritto del 27 novembre 1562: «plurimum differre propositiones has, episcopatum seu episcopalem potestatem esse iure divino institutum, vel episcopos iure divino institutos. Si quaeramus de episcopali potestate, ordine, munere, et de episcopatu ipso, ego facile consentiam, episcopalem ordinem, munus, potestatem, episcopatum ipsum esse iure divino institutum. At si dicamus episcopos, quales nos intelligimus, esse iure divino institutos, est apud me ita dubium, ut nullo modo videatur posse affirmari », CT ix 179>9 " J5. Nella congregazione generale del giorno successivo il domenicano Martino di Cordova, vescovo di Tortosa, ebbe ad esprimersi così: «Tria concurrunt in constitutione unius episcopi; primum est ipsa dignitas seu munus episcopale; secundum est subiectum, cui applicatur; tertium applicatio seu collatio istius dignitatis... Institutio muneris episcopalis in ecclesia catholica fuit Christus D.N. . . . Iurisdictionalis potestas quamvis instituta fuerit a Christo, cum eam Petro suisque successoribus tamquam in capite et fonte collocavit: in reliquos episcopos ab eo derivatur per ipsius mediatam applicationem tamquam a causa agente libere et a proposito », CT ix 184,36 - 50; nel medesimo senso parlò ancora il 3 dicembre il vescovo di Luni e Sarzana, Simone Pasqua, CT ix 200,18 - 19.

Il problema venne ribadito dai teologi romani nelle loro *censurae in doctrinam et canones de sacramento ordinis* del gennaio 1563: « In 7. quoque canone, ne sacra synodus videretur damnare quamplures doctores de catholica ecclesia bene meritos, quorum opinio est, Christum Dominum nostrum tantummodo instituisse Petrum episcopum, reliquos vero per Petrum vel saltem ipsius auctoritate fuisse institutos: mutata fuerunt illa verba *episcopos in episcopatus ordinem vel gradum*, eo quod canon ita dispositus non excludit, episcopos a Christo fuisse institutos, et satisfit utrique opinioni, redditurque illustrior et universalior sensus, tollitur etiam occasio inferendi nonnullas falsas illationes ... », CT ix 231,26 - 32 e anche 234, 11 con la proposta di un canone così concepito: «Si quis dixerit, episcopatus ordinem vel gradum non esse in ecclesia a Christo institutum, etc. ». La questione era già viva anche nelle note del Paleotti alle congregazioni dei primi di dicembre, alle quali si riferiscono anche i voti ora ricordati, CT ni 494,20 - 24. Però in complesso, non sono molti quelli che pongono in termini così rigorosi la distinzione, che pure sembrerebbe ovvia, tra l'istituzione dell'ufficio episcopale in astratto e l'attribuzione dell'ufficio ai singoli vescovi in concreto. A tutti questi aspetti preliminari e terminologici - e in particolare alla distinzione tra *jus divinum laxè sive communiter sumptum* e *jus divinum stricte sive proprie sumptum*, nonché alla distinzione

golo vescovo, la giurisdizione individuata sulla sua Chiesa

tra *operatio divina immediata immedatione virtutis* e *operatio divina immediata immedatione suppositi* e soprattutto alla distinzione tra origine dell'episcopato come ufficio in genere et in communi loquendo e origine della giurisdizione *particularis huius vel illius sedis vel personae* - è dedicata un'ampia e veramente perspicua trattazione del Laynez pubblicata nel primo volume delle *Disputationes Tridentinae* col titolo *Disputatio de origine iurisdictionis episcoporum et Romani pontificis primatu*. Nella *Quaestio praevia: De ratione iuris divini* il teologo gesuita fissa il concetto di *ius divinum laxè sumptum*: «*Sciendum est dupliciter sumi ius divinum a sanctis patribus, laxè sive communiter, et stricte sive proprie.*

Laxè quidem sumitur, quum non solum comprehendit ius divinum, quod a Deo immediate instituitur, sed etiam comprehendit ius a Deo institutum per ecclesias sive per ecclesiasticam potestatem; sic enim patres saepe leges ecclesiasticas, quas sicut ecclesia instituit ita tollere potest et mutare, ius divinum vocant. De quo ne aliqui dubitare possint, libet de ea re multorum patrum sententias adducere...» (2). Dopo aver recato varie *auctoritates* patristiche a favore di tale accezione, illustra quella di *ius divinum stricte sumptum*: «*Quamvis autem ita accipiat ius divinum a multis patribus antiquis, ut probatum est, certum nihilominus est, patres (sc. figentes canonem tridentinum) cum quibus hic agimus, non ita accepisse ius divinum, sed strictiori quodam et propriiori modo; tum quia nemo catholicus negat illis, quin hoc modo et iurisdictione episcoporum et curatorum ordinaria, quinimo commissaria archiepiscoporum et legatorum et vicariorum sive aliorum exemptorum sit iuris divini. Nam quum haec iuris ecclesiastici sint, etiam erunt iuris divini hoc modo sumpti. Nemo etiam negat, quin residentia in hoc sensu iuris sit divini. Tum etiam quia clare dixerunt, se ideo cupere iurisdictionem et residentiam episcoporum declarari iuris divini, quia si talis iuris definiretur, non posset a pontifice dispensari, ne quis non resideret, vel ne haberet plura beneficia vel plures commendas, quas si haberet residere non posset. Quae quidem vera non essent, nisi de iure divino stricto; quum ius ecclesiasticum et dispensari et abrogari et commutari possit ex causa per pontificem. De quibus satius agemus, postquam declaraverimus, quid sit ius divinum proprie.*

Ius ergo divinum proprie est lex iusta, lata ab ipso Deo absque media humana auctoritate, vel quae ex huiusmodi lege necessario et manifeste deducitur, sive per scripturam canonicam sive per fidelem traditionem ad nos perveniat. Itaque tria requiruntur, ut quid sit ius divinum, nempe, ut sit lex iusta, ut sit a Deo, et ut sit a Deo immediate, h.e. non interveniente hominis auctoritate, licet a Deo sibi concessa» (7-8).

L'abile scolastico della Compagnia spinge ancora avanti le sue distinzioni a proposito della *operatio divina immediata*: «*Non sufficit autem ad hoc, quod aliquid sit ius divinum, quod sit lex iusta, et quod sit a Deo quomodocumque; sed opus est, ut sit a Deo immediate. Qua in re quia aliqui dissident, removenda est aequivocatio huius verbi: immediata. Quod quidem iuxta communem scholasticorum doctrinam dupliciter sumitur: aut enim dicit (ut ipsi loquuntur) immedationem virtutis, aut immedationem suppositi. Illud autem immediate aliquid efficit, quod ad virtutem attinet, cuius virtus per se ipsam pertingit ad ipsum ef-*

particolare è conferita non mediante un atto proprio del papa

fectum. Et hoc modo loquendo, non dubium est, quin Deus optimus maximus omnia immediate operetur, quia sua infinita virtute *pertingit a fine usque in finem fortiter* non solum in effectibus, qui superant naturam, sed etiam in naturalibus. Causa enim prima etiam juxta philosophos plus et intimius influit in effectum causae secundae, quam ipsa causa secunda...» (9-10).

« Sed non hoc solum modo dicitur Deus aliquid immediate operari juxta ejusdem Thomae doctrinam, sed tunc etiam immediate operari dicitur, quando per se ipsum ita totum effectum producit, ut non admittat cooperationem creaturae circa illum effectum. Sic enim creatio mundi et animarum nostrarum, et etiam ipsius gratiae et gloriae infusio et miraculorum operatio dicitur a theologis opus Dei immediatum; reliqua vero opera naturalia, ad quae efficienda causae secundae concurrunt, dicuntur immediate ab ipsis fieri, mediate autem a Deo, loquendo de mediatione quam vocant suppositorum, quod non per se ipsum solus agat, sed admittat inter se et effectum causas secundas» (10).

Infine queste distinzioni relative alio *ius divinum* sono così riassunte: « Non igitur ita laxè sumendum est ius divinum in hac quaestione, sed ut diffuse probatum est, ius divinum est lex iusta lata a Deo per seipsum, hoc est, non per hominis auctoritatem; vel quod ex huiusmodi lege necessario et manifeste deducitur, sive per scripturam sive per fidelem traditionem ad nos perveniat. In qua definitione primae tres particulae, nempe lex iusta, lata a Deo, non per humanam auctoritatem, ponuntur ob rationes iam dictas. Additur autem etiam esse ius divinum, quod ex iam dicta lege necessario et manifeste deducitur; quia quod huiusmodi est, eandem vim habet obligandi, quam suum antecedens et principium. Dicitur autem: necessario; quia quod non necessario deducitur, sed vel non deducitur vel probabiliter tantum deducitur, non est a Deo nec ius divinum. Dicitur: manifeste; quia licet quod necessario sed non manifeste deducitur, etiam obscure a iure divino sit, sicut conclusio est a principiis, tamen non proprie dicitur ius divinum, quia quum per tot consequentias et obscure deducatur, non habet vim obligandi communiter, quum paucissimi sint qui ita discurrant » (42).

« Ut enim aliquid sit ius divinum, sat est, quod sit a Deo institutum, sive illa institutio nobis constet per scripturam sive alio modo, ut per traditionem vel miraculum vel revelationem. Adeoque ex his patet, quid sit ius divinum» (43).

Da ultimo nella *V quaestio: episcoporum iurisdictio an sit de iure divino* a proposito dell'origine dell'episcopato in genere e della giurisdizione in particolare scrive: « quum, ut dictum est, jus divinum dupliciter accipiat, large, pro jure emanante a Deo sive immediate sive per ecclesiae auctoritatem, et stricte, pro jure immediate a Deo emanante absque ecclesiastica vel humana auctoritate, dicendum est, quod, accepto large jure divino, procul dubio iurisdictio omnis, et praesertim ecclesiastica, juris divini est, quia a Deo vel immediate vel media humana et ecclesiastica auctoritate prodit...» (319).

« Ergo hoc jure laxè divino dimisso, si quaeritur, an iurisdictio sit de jure divino proprie et stricte sumpto, dicendum est, quod iurisdictio Petri et cujusvis successoris ejus, et forte cujusvis apostoli et cujusvis episcopi specialiter et ex privilegio in hoc vocati a Deo, est juris divini proprie, quia immediate a Deo, non interveniente

ma immediatamente da Dio, specialmente in occasione della consacrazione episcopale.¹

*humana auctoritate*__» (320).

«*Aliae vero jurisdictiones praeter has, in genere loquendo et in communi dicendum est, quod sint etiam de jure divino, quia Christus dominus videns, gubernari ecclesiam non posse per jurisdictionem tantum in uno pontifice existentem, voluit, quod in ecclesia sua essent varii praepositi et ministri habentes jurisdictionem, et cuivis horum voluit per se et immediate dari potestatem ordinis. Ceterum, licet de hac potestate ordinis non solum voluit Christus dominus, ut in genere esset in ecclesia, sed voluit illam per se cuivis particulari, qui illam habiturus esset, conferre, non ita tamen de potestate jurisdictionis horum inferiorum. Sed in genere voluit et statuit, illam fore; at quod haec vel illa jurisdictio foret, vel quod foret in hac vel illa persona, non statuit, sed dimisit suis vicariis potestatem alios idoneos statuendi*» (320-321).

«*Nec Christus praefixit, ut talis vel talis episcopatus talem et tantam haberet amplitudinem; nec statuit, quod in tali civitate maneret patriarcha, et non illa vel illa. Sic etiam non statuit, quod episcopatus talis daretur tali personae. Quae omnia si Christus per se statuisset, non restringi dioeceses nec dilatari, nec mutari sedes episcoporum nec uniri et aliis sedibus accedere, nec una persona semel vocata in episcopum posset transferri vel deponi, vel minorem vel majorem jurisdictionem suscipere, quam a Deo ab initio haberet. Ergo in genere jurisdictio istorum de jure divino est; quaevis autem particularis jurisdictio hujus vel illius sedis vel personae non est de jure divino. Quod brevi syllogismo probatur. Omnis huiusmodi iurisdictio derivatur a potestate papae, et derivatur ab illa ex iniunctione ab auctoritate ecclesiastica facta, et non ex vi consecrationis. Ergo immediate est iuris ecclesiastici et non iuris divini. Consequentia est bona. Maior est probata in quaestione de derivatione potestatis iurisdictionis; minor autem probata est in quaestione de modo derivationis eius. Ergo conclusio est vera, nempe quod immediate est a potestate ecclesiastica. Ex quo rursus legitime infertur, quod non est ius divinum stricte sumptum; quod patet ex eius definitione. Est enim ius divinum strictum, quod a Deo est immediate absque interventu humanae vel ecclesiasticae auctoritatis, quod hic non accidit*» (321-322).

Un fedele riassunto di tali distinzioni concettuali e terminologiche è nel voto pronunciato dallo stesso Laynez in concilio il 20 ottobre 1562, CT ix 94-95, 96, 98.

1. Formalmente questi termini si ritrovano in pochi; il più lucido è il Guerrero, il quale nel suo intervento dell'ottobre 1562 sostenne: «quando episcopus aliquis eligitur in Summum Pontificem, sive a cardinalibus, sive a clero, sive a populo iuxta temporum diversitatem: a quo habet illam potestatem supremam iurisdictionis? Quippe a Christo; ergo episcopi, a quibuscumque etiam eligantur, sive a Summo Pontifice, sive a clero, sive a populo, ab eodem Christo habent, media illa electione, potestatem iurisdictionis. Aequae enim una est spiritualis sicut alia, et licet una amplior et maior, non tamen alterius generis, quare unus est dator et auctor utriusque uti Dominus», CT ix 50,4 - io. Nella stessa tornata espresse una distinzione analoga il vescovo di Montemarano, l'osservante Antonio

In realtà la maggior parte — e proprio dei così detti sostenitori dell'origine di diritto divino — mostra di averne una concezione assai più vaga, secondo una gamma piuttosto estesa di formulazioni, spesso imprecise e talvolta — in qualche termine — contraddittorie.¹

da S. Michele: « nec ullus... poterit negare, quin episcopi sint instituti a Christo... nec valet argumentum: Episcopi creantur (ut haeretici dicunt) a Papa, ergo non sunt iuris divini. Idem esset dicere ac si dicant: Baptizatio sacramentalis, absolutio a peccatis sunt per homines sive per ministros etc., ergo non sunt iuris divini. Omnia ista Christus instituit et eius nomine fieri et dispensari iussit... Sic de electione episcoporum erit dicendum... . Pari modo dicendum est, licet Papa eligat, creet episcopos, electiones illas et creationes iuris divini censendae sunt », CT ix 82,25 - 38 (dello stesso prelado si veda anche *ibidem* 148,45 - 149,2). Infine, ancora il 6 novembre 1562, il vescovo di Segovia, Martín Perez de Ayala ribadiva: « Prima pars 7 canonis non placet, cum non det episcopis, quod suum est; dici enim debet, episcopos esse a Christo institutos, non autem institutum a Christo, ut episcopi in ecclesia sint... », CT k 138,15 - 17.

Cfr. anche *ibidem* 122, 14-18 (*Bracarensis*); 170,40 - 171,7 (*Laerensis*); 172,12 e 21-30 (*Almeriensis*); 201, 32-40 e 202, 20-30 (*Aliphanus*).

1. Si confronti, per esempio, questo passo del voto scritto di Antonio Sebastiano Minturno, vescovo di Ugento, dato durante la discussione dell'ottobre 1562: « Ac nollem scrupulum esse iniectum, quod si infinite dicatur, episcopos esse iure divino institutos, universe illud accipiendum esse, quasi infinita propositio id valeat quod universalis. Neque enim sequitur, si sunt instituti episcopi iure divino, intelligendum esse in omni potestate. . . Ego quidem sentio, non esse de potestate disserendum, quia non agitur de officio et de munere episcopiae dignitatis, sed de ipsa dignitate, sive sit ordo sacramentalis, sive minus - nam esse ordinem omnes concedunt -, sed simpliciter asserendum, iure divino episcopos esse institutos et presbyteris esse superiores », CT ix 89, 15-18 e 22-26. Il voto dato il 4 novembre successivo dal minore Ottaviano Preconio, arcivescovo di Palermo, è riassunto nel verbale sommario della Congregazione. Da esso risulta che il prelado siciliano: « Quo ad ius divinum declaravit, duplex esse: positivum, quod habetur ex Scripturis sacris, divinum simplex, quod ore Dei manavit... In 7. igitur can. posset addi, iure divino mediate vel positivo episcopos esse presbyteris superiores. Christus enim constituit episcopos per eius vicarium. Sunt igitur episcopi iure divino extracto ex Scripturis », CT ix 123, 32-36; da una lettera del giorno successivo dei legati al Borromeo risulta che il voto del Preconio era stato da loro sollecitato per controbattere quello del Guerrero, energicamente avverso alla formulazione del c. 7, *Disputationes tridentinae*. . . , 1, 424. Pochi giorni più tardi, il 7, suscitò invece « tanto gran romore » e causò acuta insoddisfazione a Roma il vescovo di Veglia, il domenicano Alberto Doimi de Glirici (CT ix 1434): in sostanza egli era assai più vicino alle tesi curiali che a quelle degli spagnoli, ai quali si richiamava in modo un po' contraddittorio. Secondo lui infatti: « Canones placent excepto septimo, rationibus a D. Segobiensi heri allegatis... Nam

Così che non molti — certo assai meno di quanti si possa supporre, se si ha riguardo solo al dato esteriore dello schieramento dei singoli Padri nei diversi partiti — sono coloro che sostengono la tesi del « diritto divino », avvertendone bene e volendone realmente tutta la portata, sino alle ultime conseguenze.

Relativamente pochi cioè affermavano che ad ogni vescovo nella consacrazione, e non dalla *inunctione papae*, viene conferita la potestà giurisdizionale, rispetto alla quale il papa non opererebbe come vera e propria causa intermedia, ma come puro strumento. Non sono che pochi ad avere la lucida

*ius divinum dicitur totum id, quod Christus constituit, etiam quod id per hominem promulgatum fuerit, sc. ut Christi ministrum, quod ius positivum divinum dicitur. Si quis igitur dicat, episcopos omnia habere a Deo, nihil a Pontifice, haereticum est, sicut si dixerit aliud extremum, omnia sc. habere a Pontifice, nihil a Deo . . . Alia conclusio catholica est, episcopos habere a Deo originaliter potestatem per ministerium Pontificis, id est mediate, non autem immediate, ut acceperunt apostoli, a quibus episcopi in hoc differunt. Christus igitur instituit dignitatem episcopalem, a quo omnes potestatem et ordinis et iurisdictionis originaliter habent, sed mediate a Summo Pontifice Christi vicario », CT oc 143, 6-20. Il giorno successivo intervenne un altro domenicano, Egidio Foscarari, vescovo di Modena, prelado di via sensibilità spirituale, che nel 1563 avrebbe giocato un grande ruolo nella conclusione di questa stessa disputa, anche in virtù della sua famigliarità col nuovo primo Legato, il card. Giovanni Morene. È utile tener presente che il Pallavicino, l. xvm, cap. xvi, n. io (iv, Faenza 1795, 327) lo qualifica come seguace, almeno in parte, della tesi spagnola; secondo il Foscarari: « In 7. igitur canone dicatur, Christum instituisse episcopos, et sicut diximus iure praecedenti sessione, Christum instituisse sacerdotes, multo magis dicere debemus de episcopis », CT rx 146, 35-37. La prospettiva storica rende ancor più agevole comprendere come da una tale posizione di partenza, evidentemente ingenua e minimista, fosse impossibile giungere a un decreto dogmatico chiaro e completamente esauriente. Maggior confusione caratterizza l'opinione di un altro prelado domenicano, Timoteo Giustiniani, vescovo di Rethyma a Creta il quale usa delle espressioni, formalmente almeno, contraddittorie: « addatur episcopos iure divino institutos et presbyteris superiores. Nam episcopi in locum apostolorum successerunt; sed omnis plenitudo potestatis est in Summo Pontifice. Omnis enim potestas regiminis a Christo est in episcopis. Dixit enim apostolis: *Ego elegi vos ut eatis etc.* Sed specialiter Petro oves suas commisit; episcopi igitur, qui apostoli successerunt, a Christo instituti sunt, et presbyteris superiores, cum a Pontifice in partem sollicitudinis assumuntur », CT ix 147, 20-25.*

Di molti altri (*Columbiensis, Pragensis, Ebroicensis, Viridunensis, Sanctonensis, Meldensis, Metensis, Cenomanensis, Vencensis, Ciuitatensis, Generalis Servorum* e specialmente *Cardinalis de Lotharingid*) verranno richiamati, più avanti, i testi più significativi.

chiarezza di Pedro Guerrero: «Ita etiam potestas iurisdictionis est spiritualis et excedit humanas vires, sicut potestas ordinis, et homo, etiam Summus Pontifex, tantum est minister ... et non altieri potestate praeditus est quam ministeriali (excellentem enim sibi Christus reservavit); ergo non alio modo quam velut minister et ministerialiter confert potestatem iurisdictionis, sicut et ordinis, esto, in hoc genere ministerii sit supremus

Di più ancora: tra i non molti che arrivano a tanto, più d'uno insinua un'importante riserva, cioè distingue tra giurisdizione vera e propria ed esercizio attuale di essa; quella sola sarebbe data da Dio nella consacrazione, questo invece verrebbe conferito con l'attribuzione della materia, cioè di un territorio e di un popolo individuati, fatta dal papa.²

i. CT < 49,52 - 50,3. Su questa linea stanno l'Ayala, vescovo di Segovia: «Nam episcopi vi consecrationis habent potestatem et iurisdictionem, quantum ad regendas animas, immediate a Christo», CT ix 138, 21-23; quello di Fiesole, Pietro Camaiani: «Omnisque iurdictio, quae in consecratione episcopi confertur, a Deo est; subordinata tamen ad summum monarcham Pontificem maximum; locumque tenent apostolorum», CT ix 147, 41-43; quello di Segorbe, Giovanni Munatones, agostiniano: «Suntque episcopi tam potestate ordinis quam iurisdictionis superiores presbyteris iure divino, quo se. ad curam pastorem. Quod omnino a sancta synodo explicari debet. Quae iurdictio et potestas datur episcopis in eorum consecratione», CT ix 153, 15-17 c quello di Alife, Giacomo Gilberto Noguera: «Nulla igitur est differentia inter apostolos et episcopos quoad institutionem et dationem potestatis; propriumque est Sanctissimae Trinitatis sicut dare efficaciam sacramentis, sic dare potestatem episcopis, necessariam scilicet ad regendam ecclesiam Dei, et ministros instituere; homo autem habet se tantum ministerialiter, quae potestas datur episcopis in consecratione », CT ix 202, 23-28. Cfr. anche *ibidem* 200,42 - 201,8 (*Lucensis*); 214, 23-26 (*jVivemiensis*).

2. Così il vescovo di Segovia: «Neque obstat, quod materiam episcopi habeant a Pontifice Summo, cum artifex, licet non habeat materiam, potestatem exercendi habeat. Habent igitur episcopi a Pontifice non iurisdictionem, sed usum », CT ix 138, 40-43 e quello di Montemarano: «Aliudque esse ius, aliud usum iuris; ius igitur in hoc casu est potestas faciendi, quae a Christo est, usus autem iuris est a Summo Pontifice ... qui neque potentiam in habitu, neque in actu episcopis dat, sed aliquid facit, per quod potentia in actu sequitur ... Episcopis itaque Pontifex dat tantum materiam, non autem potestatem, et si materia auferatur, uti auferri potest, remanet potestas», CT ix 148, 36-37 e 149, 1-7. Cfr. anche *ibidem* 153, 18 (*Segorbicensis*); 171, 4-5 (*Laerensis*); 199, 32 (*Tropiensis*); 211 30 (*Ambianensis*).

Certo, bisogna riconoscere che questa riserva, in favore della potestà ponti-

Per convincersi dell'importanza teorica e pratica che la tesi degli spagnoli tuttavia manteneva, basterà osservare che essa, anche con l'accennata riserva, conserva sempre nell'opinione dei suoi fautori un'importante conseguenza pratica. Il papa cioè sarebbe perlomeno stato vincolato a una giusta causa nei suoi provvedimenti per limitare o togliere l'esercizio della giurisdizione o per privare in tutto o in parte un vescovo della *materia*, cioè del territorio o del popolo già assegnatigli.¹

Ancor più, questa si riduce ad essere — con notevole depotenziamento dell'intransigenza apparente — la tesi preferita persino dai vescovi francesi (primo fra essi lo stesso cardinale di Lorena), cioè proprio dal gruppo di Padri, che, ancor più degli Spagnoli, conservano nel fondo tendenze conciliariste o comunque un senso geloso delle funzioni e delle potestà episcopali. Testimonia esattamente questa posizione la conclusione del voto pronunciato in congregazione generale dal card. di Lorena il 4 dicembre 1562: «Non igitur omnis iurisdictio

ficia, diminuisce in pratica l'assolutezza dell'assunto che la giurisdizione episcopale sia conferita direttamente da Dio. Però, non bisogna, per questo solo, arrivare all'estremo opposto e ritenere del tutto svuotata la tesi del diritto divino dei vescovi o giudicare che perciò il dibattito si riducesse a una pura questione di parole: come, per esempio, ha preteso il Grisar, *Die Frage*..., 454-455 e 784.

1. In questo senso è l'intervento dello spagnolo Melchior Alvares de Vosmediano, vescovo di Guadix: «Habet igitur episcopus auctoritatem a Deo, a Pontifice habet usum. Pontifexque potest moderari, auferre, etc. usum hunc, non ad libitum, sed iusta subsistente causa», GT ix 195, 6-8.

Valgono, quindi pienamente le osservazioni già fatte dal Pallavicino, *Istoria* l. xix, cap. vi, n. 6 (iv, Faenza 1795, 369): «Sembrava ad alcuni, che la lite si fosse ridotta a meri vocaboli: da che gli uni volevano che la giurisdizione dei vescovi fosse immediatamente dal Papa; gli altri da Cristo sì veramente che l'uso e la materia dependesse dal papa. Ma i più sottili o più scrupolosi vi avvisavano gran differenza: affermando, trarsi dalla seconda opinione, che assegnatasi una volta dal pontefice alla giurisdizione del vescovo la materia gli fosse disdetto il ritorla, o diminuirla senza cagione...». Ancor oggi, dopo le ultime ricerche, noi dobbiamo riconoscere come la tesi del diritto divino dei vescovi, sia pure con la riserva suddetta, avesse, nelle intenzioni dell'episcopato spagnolo, un significato sostanziale e una portata decisiva per tutta una concezione della struttura gerarchica e del modo di riformare la Chiesa: in particolare, dopo quanto hanno documentato al riguardo: Jedin, *Il tipo ideale*..., 59-60; Duval, *Autour du centenaire*..., 265; Rogger, *Le nazioni*..., 169-171; da ultimo Jedin, *Storia*..., II Brescia 1962 (ma ed. tedesca 1957), 367-374 e chi scrive *I vescovi italiani*..., 395-442.

episcoporum a Deo est. Potestasque Summi Pontificis maxime defendenda est, stabilienda ac astruenda, cum alias unitas ecclesiae esse non possit... Neque enim unquam in ecclesia Dei aliquis factus est episcopus nisi per Summum Pontificem... Vocantur itaque episcopi et eliguntur per Summum Pontificem, designatioque materiae est etiam a Deo per Papam, ac etiam iurisdictio est ab ipso Deo per Summum Pontificem, neque datur in consecratione».¹

Ma a parte questi che, almeno in linea di principio, accolgono, nella formula e nel contenuto, la tesi più radicale, invece i più non assumono neppure in partenza la formulazione più rigorosa. Anche se si atteggiavano ad assertori del « diritto divino » — per lo più dichiarando di *probare notationes Granatensis* — in effetto non attribuiscono alla tesi il contenuto che le sarebbe proprio e si arrestano di fronte al punto dirimente. Costoro cioè non ammettono che la giurisdizione sulla Chiesa particolare sia conferita ad ogni vescovo nella stessa consacrazione: o addirittura accennano in modo espresso ad una differenza tra la *potestas ordinis*, che sarebbe data nella consacrazione, e la *potestas iurisdictionis*, che non sarebbe data nella consacrazione, oppure parlano di una giurisdizione data sì da Dio, ma mediante un concorso del papa, che sarebbe non semplice strumento, bensì vera *causa secunda*.²

i- CT ix 208, 9-28. Analogamente: *ibidem* 209, 5-9 (*Pragensis*)\ 209, 15-25 (*Eboricensis*); 210, 18-25 (*Virdunensis*)\ 211, 18-19 (*Sanctonensis*); 212, 3-9 (*Meldensis*); 212, 22-43 (*Metensis*); 213, 8-31 (*Cenomanensis*); 214, 34-39 (*Venciensis*) ecc.

Per inquadrare storicamente questo atteggiamento dottrinale, e specialmente la figura e il pensiero di Carlo di Guisa, Cardinal di Lorena, e la parte da lui rappresentata nell'ultima fase del Concilio, con la sua ambizione e tuttavia con la sincera preoccupazione del bene e dell'unità della Chiesa, con le sue proteste di fedeltà alla Sede Apostolica e tuttavia le sue impuntature e i suoi rapidi trapassi, cfr. H.O. Evennett, *The Cardinal of Lorraine and the Council of Trent. A study in the Counter-Reformation*, 1, Cambridge 1930.

2. Si veda, per esempio, come intervento tipico quello del vescovo di Veglia, il già ricordato domenicano De Glirici, il quale, intervenendo nella congregazione generale del 7 novembre 1562, esordisce proprio dichiarando la sua adesione alle osservazioni dell'arcivescovo di Granada; poi prosegue con le espressioni un po' oscillanti riferite sopra pp. 19-20 nota; quindi conclude: « Pontifex itaque in episcopis operatur in his, quae sunt ordinis, uti minister; in alia autem potestate, uti secunda causa... Episcopi igitur habent potestatem a Deo originaliter, a Pontifice

Tanto che in definitiva sembra appunto di dover fissare una prima conclusione. Nella maggior parte cioè dei Padri formalmente schierati in favore del « diritto divino » dei vescovi, la preoccupazione e il senso prevalente non è quello di escludere una mediazione della *iniunctio* del Romano pontefice nel conferimento ad ogni vescovo della giurisdizione sulla sua Chiesa particolare. Piuttosto essi si preoccupano di rinsaldare l'insegnamento sull'istituzione divina dell'ufficio episcopale e di rinforzare il principio dell'impossibilità per il papa di sopprimere i vescovi o anche solo di ridurli a suoi meri luogotenenti e di svuotare il contenuto proprio delle loro funzioni. Più precisamente, si vuol garantire tutto questo, al limite, non solo nella enunciazione generica, sulla quale convergono anche gli avversari del diritto divino, ma anche e ben più nelle ultime implicazioni e applicazioni concrete.¹

autem uti a secunda causa», CT ix 143, 23-28. Analogamente, anche qualcuno degli stessi vescovi spagnoli, come il carmelitano Didaco de Leon, il quale nell'intervento dell'1 dicembre 1562, premesso che non può accettare la formula proposta dai deputati, perché « canon enim iste videtur decidere, quod episcopi a Summo Pontifice dependentiam habeant, quae est extrema opinionum; propterea alii declinarunt in aliam extremam, ut dicant, episcopos dependentiam habere a Christo; quae opinio non est tuta », si dichiara per un'opinione intermedia, secondo la quale « neque iurisdictionis datur in consecratione, sed in promotione a Pontifice... qui tamen Pontifex tenetur ex praecepto divino in conscientia dare iurisdictionem episcopo, non autem usum; alias peccaret », CT rx 195,30 - 196,12.

Così pure, il generale dell'ordine dei Serviti, Giovanni Battista Migliavacca, il quale nella congregazione del 9 dicembre sostenne che: « iurisdictionis, quae convenit episcopo, est a Deo sic, ut a Summo Pontifice designetur; neque tamen potestas Pontificis est ministerialis tantum, sed instrumentum vivum, operaturque iuxta auctoritatem sibi a Christo traditam, neque haec iurisdictionis sequitur characterem, sed est ex necessitate muneris episcoporum, sine qua episcopi munus suum exercere non possunt, ut pascere, ad quod episcopus instituitur; ergo ei sua iurisdictionis debetur, quae a Deo datur », CT ix 220, 10-15.

1. Per una formulazione ben rappresentativa di simili preoccupazioni, tra i vescovi spagnoli, si veda quella usata nella congregazione del 27 novembre 1562 dal vescovo di Ciudad Rodrigo. Questi, Didaco Covarruvias de Leyva - « riputato nella professione delle leggi molto erudito », secondo una lettera del Foscarari (CT ix 1772) - sostenne: « Quoad quaestionem, quae disputatur, respondit, episcopos esse presbyteris superiores divina lege vel divina institutione. Nam hierarchia ecclesiastica est a Christo instituta... Praeterea Christus dedit episcopis omnia, quae eis necessaria sunt ad eorum officium exercendum, et eo iure quo fuerunt instituti, eodem competunt eis omnia, quae ex eorum primaeva insti-

La seconda constatazione, alla quale mi ha portato un esame analitico delle dispute tridentine, è questa: contrariamente a quanto sinora si è supposto o dato per ovvio, gli

tutione habent», GT ix 178, 4-12. Né diverge molto da quella l'espressione tipica del pensiero dei vescovi francesi, secondo un altro passo del già citato voto del card, di Guisa: «Potestas autem ecclesiastica iurisdictionem in universali ecclesia, prout est in Summo Pontifice, est a Deo immediate, quia nulla potestas humana potest facere ut Pontifex habeat iurisdictionem in universali ecclesia; ergo a Deo est. Ita est etiam illa iurdictio episcoporum, quia ex Christi institutione episcopi iudicantes in ecclesia sunt, et non possunt non esse episcopi in ecclesia Dei. Nam Christus instituit apostolos, quos perpetuo in ecclesia sua esse voluit, neque alius modus regendi ecclesiam esse potest. Et ideo, inquit, intelligo potestatem episcoporum quoad iurisdictionem a Deo in hoc, quod Christus instituit, ut essent in ecclesia episcopi, qui gubernarent eam. Verum ut hic sit episcopus huius vel illius ecclesiae et habeat hanc materiam signatam cum iurisdictione super eam: hoc est a Summo Pontifice», CT ix 207,38 - 208,9.

Meritano forse anche di essere ricordati, tra i moltissimi, alcuni altri enunciati come quello del vescovo di Lciria in Portogallo, l'agostiniano Gaspare de Casal, il quale il 24 novembre 1562 si esprime così: «superintendentia et regimen animarum a Christo apostolis data est. Praeterea episcopi de iure divino debent esse in ecclesia Dei, Pontifexque tenetur episcopos constituere; sed non tenetur Pontifex iure divino ad constituendum hunc vel illum in ecclesia Dei, quod in eius est potestate... Non potest igitur esse, quod non sint episcopi in ecclesia Dei, tum ob pulchritudinem, tum ob similitudinem cum coelesti hierarchia. Instituit itaque Christus, ut in ecclesia sua essent episcopi, quare Pontifex non posset facere, quod in ecclesia Christi non essent episcopi et quod episcopi omnes, omnino destruerentur. Sunt igitur episcopi de iure divino», CT ix 170, 22-35. Analogamente il francese Francesco di Beaucaire, vescovo di Metz: «In Pontifice autem est ea potestas, quae ad oeconomiam pertinet, ut dividere dioeceses, eas assignare, episcopos transferre et ex causa privare etc. Iurdictio autem, scilicet ligandi et remittendi facultas, a Christo est, qui inquit: *Quorum remisistis peccata* etc. Nam licet a Deo episcopi vocentur, externo tamen indigent signo, ut in Paulo per Ananiam et Matthias per apostolos etc. Quare verba 7. canonis *episcopi in partem sollicitudinis a Pontifice vocantur*, non videntur satis clara, cum dicant, episcopos habere a Pontifice delegatam potestatem, et esse vicarios eius, quod non videtur verum, quia esset sicut potestas imperialis, quae eligit marchiones et alios potentatus ad libitum, ut possit gubernare Imperium; ita Pontifex Romanus hoc modo videretur assumpsisse sibi omnem iurisdictionem pro libidine exercendam, per quos ei videretur, et posset destruere ritum iam institutum in ecclesia», CT ix 212, 32-43.

La portata di simili proposizioni appare anche meglio confrontandole con qualche altra manifestazione in termini più radicali di quei padri che si attengono, invece, alla linea più rigorosa dell'arcivescovo di Granada, CT ix 158, 17-23 (*Vaurensis*), 200, 32-33 (*Lucensis*), e anche 141, 31-36 (*Segobiensis*).

spunti concettuali dotati di maggior dinamismo e quindi ricchi di maggior virtualità, non si trovano sempre soltanto nelle enunciazioni dei fautori dichiarati del diritto divino. Anzi, spesso le impostazioni più feconde stanno anche e proprio nelle argomentazioni di quei Padri che, sostenendo ad oltranza l'origine della giurisdizione episcopale dal papa, passano per essere, e vogliono essere, i più zelanti e intransigenti garanti della supremazia papale e quindi i meno inclini a promuovere qualunque apertura o sviluppo nuovo nella teoria dell'ufficio episcopale.

In verità, sino ad ora, chi ha cercato di cogliere più a fondo e di classificare in qualche modo, le varie differenze o sfumature di pensiero emergenti nella vasta gamma delle opinioni tridentine, lo ha fatto se non esclusivamente, almeno principalmente, ponendo attenzione alla così detta minoranza conciliare. Così si è esaminato il pensiero dei Padri o dei gruppi già qualificati come meno propensi ad acquietarsi alle tesi pontificali e romane: ossia, si è partiti dal presupposto, non confortato da particolari indagini o accertamenti, di una compatta omogeneità della maggioranza tridentina nel senso di una conservazione intransigente, giunta ad un alto grado di sistemazione teorica. Una compattezza che si rivela sempre più un mito, sia come fatto storico che come fenomeno ideologico.

Invece, a guardar meglio tra i Padri di tale maggioranza, anche tra i più autorevoli o tra i più impegnati, colpisce, anzitutto, in molti di essi, una serie di affermazioni, tutt'altro che incerte o marginali, dirette a sostenere che il vescovo riceve direttamente da Dio, nella consacrazione, qualche cosa di più della semplice *potestas ordinis*, almeno intesa nel senso più stretto di potestà sacramentale. Per questi Padri cioè, il vescovo da Dio non solo riceve lo specifico potere di santificazione esclusivo dell'episcopato — ossia il potere di crescere, ordinare, consacrare e benedire — ma ancora riceve

i. Per il contenuto proprio della potestà sacramentale competente al vescovo - secondo la determinazione più rigorosa fattane dal gruppo scolasticamente più ferrato dei teologi e canonisti romani - si veda più specialmente la formula del Castagna: « Regere habet actus duplicis generis, videi, regere sacramentis, confirmando, ordinando, consecrando, benedicendo et similia, quae pertinent ad

poteri ulteriori — non sacramentali né di santificazione, ma piuttosto in un certo senso direttivi o di reggimento —, che sono in qualche modo parte o specie della potestà giurisdizionale: poteri che vengono qualificati, almeno da qualche Padre, come *giurisdizione interna* (non, si badi, di foro interno).²

ordinem, et haec non derivantur ab homine, sed dantur a Deo immediate per ministerium tantum hominis. Regitur etiam iudicando, excommunicando, absolvendo, interdicendo et similibus, quae ad iurisdictionem pertinent, et haec ab homine immediate dantur et ab homine immediate derivant», CT ix 120, 10-15.

Si confrontino in proposito il testo della *doctrina de ordine* proposto dagli otto deputati il 13 ottobre 1562 (GT ix 39, 51-52), passata poi, senza modificazioni, nel testo definitivo, e si vedano pure i diversi pareri preliminari dei teologi e le discussioni relative dei Padri: *ibidem* 29, 23-25 {*Ioannes Polancus s.j.*}; 30, 18-20 e 31, 23-25 {*Michael Orociusus*}; 32, 13-15 {*Antonius de Grossuto o.p.*}; 42, 20-25 {*Seripandus*}; 48, 25-27 {*Patriarcha Venetiarum*}; 60, 31-32 {*Nicosiensis*}; 72, 43-50 e 73 15¹⁹ {*teramnensis*}; 76, 13-20 {*Segobiensù*}; 92, 30 e 93, 24-26 e 186, 11-16 {*Civitatis Castellii*}; 100, 27 {*Layneus s.j.*}; 241, 3-10 (schema di dottrina predisposto all'inizio del febbraio 1563 da Pietro Antonio Capua, arcivescovo di Otranto, da Gaspare del Fosso dei Minimi e dal domenicano Leonardo Marini, l'uno arcivescovo di Reggio Calabria e l'altro di Lanciano).

2. Così il benedettino francese Gerolamo Souchier, abate cistercense, nella congregazione del 7 dicembre 1563: «*Omnisque iurisdictionis interna episcoporum est a Christo, nullaque eius pars est a Summo Pontifice. Unde 2 Cor. 3, 6 ait Paulus: Christus fecit nos idoneos ministros, et 1 Cor. 12, 4: Gratiae operationum diversae sunt, idem autem Spiritus. Requiritur tamen vocatio externa Pontificis. Iurisdictionis igitur episcopi, quae dantur bona illa interna, est a Christo; sed requiritur vocatio Pontificis, ut eam exercere valeat», CT ix 218, 12-17.*

In questa linea va collocato anche il pensiero del domenicano Gerolamo Trevisan, vescovo di Verona. Egli, in un voto del 16 aprile 1562, detto cioè ancora durante il dibattito sulla residenza, toccò il problema del contenuto delle potestà episcopali. Pur accogliendo formalmente la bipartizione tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione, egli propone un'ulteriore distinzione assai significativa: «*Duplex iurisdictionis genus in episcopis. Quaedam iurisdictionis est, quae non potest ab ipsis separari, sicut nec ab homine vel esse rationis capax vel esse visibilis. Quaedam autem, sine qua episcopus esse potest. Primum genus est praedicare, docere, consecrare, qui actus sunt pascendi, in quo unico verbo tota ipsius episcopi iurisdictionis essentialis continetur. Haec sunt ipsi episcopo necessaria, intrinseca et essentialia; sine ipsis episcopus esse non potest, et cum episcopo convertuntur, sicut definitio et definitum. Hoc iurisdictionis genus est a Deo, qui constituit pastores et doctores, et quos posuit Spiritus Sanctus regere Ecclesiam Dei (Act. 20, 28) . . . Reliquum iurisdictionis genus est sicuti praesae illi vel illis, praecipere in hos aut illos, ius habere ab iis aut ab illis, absolvere posse: illud a Pontifice proxime demanare cognoscemus, cum ad ius positivum spectent; sine iis (licet in parte, quamvis non in toto) episcopum posse esse fatemur», CT vm 455, 37-52.*

Nel vivo della discussione, alla fine dell'ottobre 1562, anche il legato Scopando, riprendendo l'attività dopo una malattia, avanzò alcune originali considerazioni intese evidentemente a rompere e superare lo schematismo ordine-giurisdizione entro il quale sembrava dibattersi senza via d'uscita il concilio. Secondo un appunto dello stesso teologo agostiniano: « eo die ad legatorum et deputatorum congregationem accessi, ubi multa fuit disputatio de canone institutionis episcoporum et eorum super ceteros presbyteros potestatis. Dixique ego, quatuor esse considerata in episcopis: ordinem, officium, iurisdictionem et plebem. Primum procul dubio a Deo est institutum, secundum quoque, quod est pascere, docere, regere etc. Tertium a Deo totum positum est in manu et dispensatione Petri et successorum, unde manaret et dispensaretur in alios, ita ut, quemadmodum Christus dixit Petro: *Pasce oves meas*, omnes videlicet, ita Pontifex dixit mihi: *Pasce oves Christi Salernitanas vel Eugubinas*. De quarto nemo dubitat, quin sit a Papa. Dixi item, episcopos, qui ponuntur ab homine, poni quoque a Spiritu Sancto; nam Ephesios episcopos, procul dubio ab homine positos, dixit Paulus positos a Spiritu Sancto. Dixi denique, non posse Papam, cum creat episcopum, mandare ei, ut non doceat, quia mandaret episcopo, ut non faceret officium a Deo sibi assignatum, quamvis posset privare non recte

In tal modo il prelado domenicano esponeva un'opinione sostanzialmente convergente con quella che distingue una giurisdizione interna; anzi andava oltre manifestando la convinzione che ai due diversi tipi di giurisdizione corrispondano due diversi modi di conferimento, l'uno da Dio l'altro dal Papa. Il voto suscitò interesse in concilio, ma non polemiche, come sarebbe certamente avvenuto se si fosse trattato di un'opinione singolare (cfr. *Lettere conciliari...*, 158-159). Purtroppo il Trevisan morì a Trento il 2 settembre successivo e non poté partecipare alla discussione sull'ordine sacro.

Meritano di essere tenuti presenti i numerosi altri contributi relativi al problema se l'episcopato sia sacramento distinto, e imprima un carattere distinto da quello già conferito con il sacerdozio: **in senso positivo**, CT ix io, 3-5 e 15-16 {*Didacus de Paiva*}, 12, 13 {*Vincentius de Messana o.f.m. oss.*}; 14, 19 {*Ioannes Baptista Valentinos o.e.s.a.*}; 26, 20-30 {*Melchior Cornelius*}; 28, 1-16 {*Petrus Fontidonius*}; 30, 5 {*Ioannes Polancus s.j.*}; 68, 23-25 {*Caprulanus*} ecc. e **in senso negativo**, 26, 2-3 {*Ioannes Caglio o.p.*}; 31, 16 {*Ioannes Fonseca*}; 33, 9-11 {*Iulius de Urceis o.f.m. oss.*}; 33, 30-31 {*Augustinus Baldus o.f.m. conv.*}; 36, 7-9 {*Adamans Florentinus o.e.s.a.*}; 182, 14-23 {*Nicastrensis*}; 220, 20 {*Generalis Servorum*}.

praedicantem verbum veritatis. Multaque alia».¹ Malgrado una certa ambiguità,² appare chiaro che anche il Seripando ritiene speciosa la bipartizione rigida di poteri che invece egli descrive come complessi e articolati, negando indirettamente che con la consacrazione si abbia esclusivamente un'attribuzione di puri poteri sacramentali.

È ben vero che tutti escludono nettamente che in siffatti poteri ulteriori stia tutta la giurisdizione. Anzi quasi tutti i Padri che ne fanno cenno si preoccupano di distinguere tali poteri almeno da un'altra parte o contenuto della giurisdizione, ossia dalla giurisdizione intesa in senso più estrinseco

i. Susta, *Die römische ..* in, 42 c CT ix 105[^]: si tratta di un brano del diario del secondo Legato relativo al 28 ottobre 1562, pochi giorni dopo il pesante intervento di Laynez; ora anche in D. Gutiérrez, *Hieronimi Seripandi «Diarium de vita sua» (15[^]3-[^])*, in *Analecta Augustiniana*, 26 (1963) 150-151.

i. Il testo è già stato segnalato e discusso da Jedin, *Girolamo Seripando ...*, n, 202, ma la interpretazione prospettata in questa pagina non sembra completamente convincente. Infatti è indiscutibile lo sforzo e il desiderio di Seripando di sottrarsi alla «reinliche Aufteilung der bischöflichen Gewalt in potestas ordinis und jurisdictionis, wie sie vor allem Laynez mit einem erstaunlichen Aufwand von Gelehrsamkeit vertrat», ma non è altrettanto certo che egli vi sia riuscito sino in fondo, al di là cioè della diversa formulazione, che ha pur sempre il suo significato. Non è infatti sufficientemente chiaro se i quattro elementi presenti secondo il Seripando in ciascun vescovo non risultino da una semplice scomposizione simmetrica della potestà d'ordine in *ordo* e *officium* e di quella di giurisdizione in *iurisdictio* e *plebs*. In questo senso starebbe l'attribuzione dei primi due con la consacrazione e degli altri due mediante il papa; altre perplessità suscita inoltre la conclusione del breve scritto: non potere il papa creare un vescovo impedendogli di insegnare o di esplicare gli uffici stabiliti da Dio stesso. Ciò poteva significare solo o che il papa non può modificare l'ufficio episcopale nei suoi elementi costitutivi o invece che egli non ha autorità sul mandato di *pascere, docere, regere* che il vescovo riceve da Dio nella consacrazione, ma può solo regolarne l'esercizio e l'applicazione ad un popolo determinato. Resta così l'ambiguità cui si è accennato per risolvere la quale mancano altri testi altrettanto esplicitamente dedicati a questo punto.

Certo questo testo di Seripando mostra come anche i migliori e più aperti teologi italiani di questo periodo fossero sprovveduti dal punto di vista ecclesiologico e perciò disposti a subire una certa viscosità delle tesi più dichiaratamente conservatrici, che - come quelle del Laynez - si presentavano col vantaggio di un'apparente chiarezza e lucidità. Si confrontino a questo proposito gli appunti del Seripando relativi alla potestà dei vescovi, che non sarebbe di origine divina, e alla natura delle decisioni conciliari, la cui autorità dipenderebbe dalla potestà partecipata ai vescovi dal papa in Jedin, *Girolamo Seripando ...*, II, 2061.

e formale, implicante *superioritas* o prelatura per il titolare e correlativa sudditanza per altri soggetti individuati.¹ Essa sarebbe la potestà più propriamente esercitabile in modi coattivi, specificatamente contenziosa e giudiziaria, e quindi più vicina e quasi univoca con la potestà d'impero puramente umana e naturale, cioè con la sovranità politica.²

i. Si veda la continuazione del voto, riferito alla nota precedente, dell'Abate di Chiaravalle: «Pontifex enim dans alicui episcopatum, dat ei prelatum et potestatem ad exercendam illam iurisdictionem, et ista superioritas, quae datur a Pontifice, est pars iurisdictionis; superioritas episcopi est a Summo Pontifice. Alia autem iurdictio est a Christo. Cum igitur Pontifex episcopos instituit, licet sit minister Christi, non tamen ita se habet, ut minister est instrumentum, sed sua utitur auctoritate a Christo ei data», CT ix 218, 17-21. Analogamente si era già espresso il 21 novembre 1562 lo spagnolo Andrea Cuesta, vescovo di Leon: «iurdictio concurrat, ut faciat peccatorem subditum... Cum enim datur plebs, datur iurdictio; nam ut canonistae et legistae aiunt, iurdictio non est sine imperio et superioritate», CT K 160, 10-12. Cfr. in proposito diffusamente La ynez *Disputationes...*, I, 164-168, 248-249, 310-318.

2. La distinzione, accennata da molti, è posta nei termini più formali soprattutto dal domenicano Giacomo Nacchianti, vescovo di Chioggia, nel suo lungo voto detto il 5 novembre 1562: «considerandum iurisdictionem, quam sortitur episcopus communi lege, in triplici expendendam foro: poenitentiario per actus remittendi et retinendi peccata; ecclesiastico per actus ligandi et solvendi, excommunicandi, suspendendi et censurarum vinculis innodandi; et litigioso per actus ius dicendi in civilibus et criminalibus. Quid ergo? Si sermo sit de iurisdictione in foro postremo, liquet quod illa non solum a Papa dependet in usu, eo quod valet illam ad libitum moderari, aut quia potest illius usum suspendere aut per materiae subtractionem illum penitus tollere, sed et quia potest episcopum ipsa iurisdictione privare et ab illa penitus amovere. Fundamentum est, quia episcopus non habet ius in teli foro decernere suo ex officio, sed liberalitate Papae et solo iure canonico», CT k i3i, 36-45. Cfr. anche *ibidem* 137, 35 (*Brugnatensis*) e 152, 13 (*Senogalliensis*). Non è propriamente questa forma di distinzione, ma la sua forma estrema e radicale, quella che troviamo enunciata da qualche padre della minoranza, specie spagnolo, il quale nella giurisdizione ecclesiastica separa e contrappone una giurisdizione *politica* e una giurisdizione *evangelica*: così il vescovo di Segovia, Ayala, nel voto del 6 novembre 1562: «Quod autem certum sit, episcopos a Christo esse institutos immediate, tam quoad potestatem ordinis, quam quoad potestatem iurisdictionis (sumendo potestatem iurisdictionis non pro illa usuali, quae politica potius est, quam evangelica, licet sit etiam necessaria: de hac enim confiteri possumus, quod sit ab homine et ab eo tolli posset; sed potestatem regendi et pascendi oves), variis viis certo probatur ...», CT ix 140, 25-30. Tale contrapposizione era già stata formulata dal Dottor Solenne: *Quodlibeta magistri Henrici Goethals a Gandavo doctoris Solemnis: Sodi Sorbonici et archidiaconi Tornacensis cum duplid tabella*, [Iodocus Badius Ascensius, 1518], ix quaestio xxn: «Circa

Ma è altrettanto vero che i Padri tridentini ora considerati continuano, quasi sempre, a denominare i poteri suddetti poteri giurisdizionali. E neppure li riducono a puri poteri di foro interno nei confronti di ogni singola anima considerata individualmente nel suo rapporto interiore con Dio, ma, invece, mostrano per lo più di attribuirvi una natura sociale e una precisa finalizzazione all'esercizio e all'amministrazione fruttuosa dell'ufficio pastorale: così lo stesso Nacchianti, uno dei pochi spagnoli di parte papale, quello di León e anche quello di Brugnato.¹

illa autem quae sunt iurisdictionis, duo est considerare: et iurisdictionis acceptionem, et iurisdictionis executionem. Si consideremus iurisdictionis acceptionem: illam a Christo in apostolis predecessoribus suis acceperunt episcopi: et non alio medio nisi sacramento consecrationis et confirmationis suae electionis, quemadmodum papa suam in Petro a Christo accepit immediate, et non alio medio quam sacramento consecrationis aut electionis. Et hanc habent quo ad substantiam potestatis in eisdem quae pertinent ad regimen ecclesiae secundum edicta divinae legis; licet non quo usus amplitudinem. Quam papa potest ea uti non solum in propria sed in cuiuslibet episcopi dioecesi per universum mundum cum opus fuerit, quo ad hoc enim est omnium iudex immediatus... Si vero consideremus iurisdictionis executionem: sic dico quod papa habet iurisdictionem limitandi aliis suam et sibi reservandi, secundum quod opus sibi visum fuerit. Et licet episcopi habeant potestatem non a papa sed immediate a Christo tam eam quae est ordinis, quam eam quae est iurisdictionis in ordinando ecclesias secundum instituta legis divinae, tamen iurisdictionem in ordinando ecclesias suas secundum edicta a papa instituta et in resumendo ea quae papa subtraxit: habent a papa, et a Deo mediante papa. Quod ergo arguitur primo quod omnes sunt sponsi ecclesiae: ergo immediate gerunt vicem Christi, verum est de quolibet episcopo respectu ecclesiae suae dioecesis, respectu cuius habent potestatem aliquam a Christo immediate, aliquam papa mediante, ut dictum est» (fo. cccclxxxix r). Tali tesi furono diffusamente analizzate e confutate da Laynez, *Disputationes*. ., b 174¹175> 199-200, 292-293, 299-300.

1. Si veda, specialmente, la continuazione del testo del vescovo di Chioggia, riferito alla nota precedente (CT ix 131, 36-45), dove dopo la tripartizione tra giurisdizione di foro penitenziario, di foro ecclesiastico e di foro contenzioso, e dopo aver sostenuto che la prima è conferita da Dio nella consacrazione soggiunge: « Si sermo sit de media, quae in foro administratur ecclesiastico, dicenda sunt duo. Alterum est, quod cum illa possit et cum consecratione et sine consecratione conferri, possit tam episcopo quam non episcopo indiscriminatim committi: haud dubium, quod simplex non videtur de illa proferenda sententia... Si loquamur de ea, quae est in consecratione accepta, videtur mihi, salvo meliori iudicio, de illa eodem fere pacto ferendam esse sententiam ac de illa, qua in foro utimur poenitentiae. Dico *fere*, quoniam me non latet, aliquod interesse discrimen: sed

Quanti poi, tra di essi, con maggior vigore concettuale preferiscono riservare il concetto e la qualifica di *iurisdictio* solo là dove vi è un popolo assegnato mediante una *iniunctio* parti-

rem non variat in proposito... Non levi (ni fallor) nititur argumento, non quidem, quia praecise in consecratione accepta, quoniam id non sufficit, ut in habitu sumpta inamovibilis sit (nam et possunt quaedam consecrationi ex Papae liberalitate vel ordinatione coniungi, quibus et qui ea suscipit, destitui potest); sed quia vi (uti videtur) consecrationis tradita. Id quod hunc in modum suadeo: Si quidem episcopis in apostolis ea a Domino est promissa potestas, Matth. 18, 17, ubi excommunicationis instituto fulmine *{sil tibi velut ethnicus et publicanus}* excommunicandi et alias censuras infligendi pollicitus est facultatem. Amen, inquit, dico vobis: *Quaecumque ligaveritis super terram, ligata erunt et in coelo*. Ex quo non modo colligere licet, Dominum promissa servasse, sed et eam facultatem episcopali muneri coniunxisse. Ergo sicut per sacerdotalem consecrationem potestatem accipimus, dicendi ius in foro poenitentiario, ita et per consecrationem episcopalem in foro ecclesiastico», CT rx 132, 1-25. Donde non vi può essere dubbio che siffatta giurisdizione in foro ecclesiastico è ben altra cosa dalla giurisdizione penitenziale o comunque di foro interno.

Non diversamente si espresse il 21 novembre 1562 il vescovo di León: «Episcopus, igitur, quod possit regere et pascere, habet ex consecratione, sc. hanc habilitatem, et hanc potestatem regendi et gubernandi. Verbaque consecrationis episcoporum retulit, in qua datur etiam potestas excommunicandi, propria sc. auctoritate sibi a Deo data. Antequam autem consecratur episcopus, excommunicat auctoritate Papae, consecratus autem, excommunicat sua propria auctoritate sibi a Christo tradita. Nam episcopus consecratus habet a Deo potestatem regendi, pascendi, et excommunicandi, sc. posse regere et excommunicare. Oves autem a Pontifice dantur, quod de iure humano est», CT ix 160, 14-21.

E si noti che così paria il vescovo spagnolo che decisamente si è schierato contro la tesi dei suoi connazionali e a favore delle tesi curiali: cfr. quanto di lui riferì Muzio Calini il 23 novembre 1562: « Mons. Legionense parlò lungamente per dichiarare e fondare l'opnion, che tiene contra tutti gli altri prelati spagnuoli, che la potestà et la giurisdittione venga ne' vescovi da Sua Stà ... la potestà della giurisdittione, dà al vescovo li sudditi, li quali vengono ad essere materia atta ad essercitare quella potestà divina ricevuta nella sua conservatione...» (*Lettere conciliari...*, 320).

Già nella congregazione del 6 novembre 1562 il domenicano Antonio de Gomo, vescovo di Brugnato, aveva sostenuto: « Quo vero ad episcopos, ii a Christo instituti sunt et ordinem et iurisdictionem, quae ad exercitium et administrationem fructuosam officii pastoralis pertinet, non autem iudicalem, ab eodem Christo habent. Verum igitur est, quod episcopi habent iurisdictionem ad salutem animarum spectantem a Christo, quae tamen iurisdicctio plenissimae iurisdictioni Papae subest: alia autem iurisdicctio iudicialis habetur a Papa », CT ix 137, 33-38.

Il giorno successivo incalzò nella medesima direzione il vescovo di Veglia in un significativo passo del voto già ripetutamente citato. Infatti il sommario del Paleotti ha conservato un punto tra quelli sviluppati dal prelado illirico che è

colare, tuttavia sempre insistono nel rivendicare al vescovo, in virtù della sola consacrazione, prima di ogni *missio* specifica, una *potestas supernaturalis ad gubernandum*, come sostenne il vescovo di Campagna.¹

Più ancora: se si cerca di approfondire ulteriormente e di giungere alla individuazione dei singoli poteri che quei Padri ritengono conferiti al vescovo con la consacrazione (prescindendo dall'aspetto formale della loro classificazione nella *potestas ordinis* o nella *potestas iurisdictionis*) si può constatare che essi vi fanno rientrare in ispecie ora il potere di scomunicare,²

sfuggito al protocollo ufficiale ma merita attenzione. Il De Glirici, dopo aver disertato a proposito dell'origine delle due potestà episcopali aggiunge: «Verum id est: quod in iurisdictione, quae oritur ex consecratione, papa operatur tantum ut instrumentaliter, at in alia, quae est contentiosa, operatur libero motu dando, instituendo, auferendo», CT in 465, 17-20. È una prova di più dell'adesione poco più che nominale di questo padre alle posizioni più rigide degli spagnoli, ma insieme anche una testimonianza non trascurabile che nei vari settori del Concilio la semplice contrapposizione ordine-giurisdizione veniva respinta.

i. Anche se per qualche espressione contestuale sembra riferirsi più che a una *potestas* in atto a una semplice *habilitas* o idoneità a ricevere ed esercitare una potestà effettiva: «Hicarchia autem quaedam administrativa est, aliqua imperativa. In prima est primus sacerdos et deinde alii ordines; alia est hierarchia administrativa generalis, in qua primus est episcopus, qui omnia sacramenta ministrare potest; huic succedit sacerdos et alii; neque haec comprehendit archiepiscopos, patriarchas etc., sed episcopos tantum. Alia est hierarchia gubernativa particularis, in qua isti comprehenduntur. Nam potestas gubernativa est in episcopo, id est potestas supernaturalis ad gubernandum, quae datur a Deo in anima episcopi, id est, facit eum habilem ad gubernandum; quae potestas non est iurisdictionis, immo iurisdictionis habetur ad eam potestatem, tamquam lux solis ad lunam. Iurisdictionis autem datur a Summo Pontifice. Nam cum Papa dat oves, dat iurisdictionem eas regendi», CT ix 154, 36-45.

2. Si vedano, in particolare, le espressioni del Cuesta in CT ix 160, 14-18 edel Nacchianti in CT ix 131, 37 e 132, 18-21 (riferite sopra, pp. 301 e 311). Nella medesima linea, ma in posizioni ancora più avanzate si spinge, tra i Padri della minoranza, qualche francese, che mostra di saper ancor meno distinguere tra potere di scomunicare e potere sacramentale di ritenere o rimettere i peccati, tra foro esterno e foro interno: cfr. CT ix 212, 34-35 (*Metensis*).

Invece, per esatte e sicure distinzioni in proposito, si veda il voto del generale dei Carmelitani, Nicolò Audet in CT ix 221, 26-40 e 223, 9-15: sul quale si veda ora Pesauriente biografia di A. Starino, *Der Karmelitengeneral Nikolaus Audet und die katholische Reform des XVI. Jahrhunderts*, Rom 1959, soprattutto 397-404. Cfr. anche Laynez, *Disputationes...*, I, 172-173, 303-305.

ora il potere di *pascere* e di pascere soprattutto con la parola, cioè l'insegnamento autentico.¹

Ossia, in ultima analisi, si esprime e si fa esplicita, almeno in qualche autorevole membro della maggioranza tridentina, questa importante convinzione: cioè che con la consacrazione venga conferito al vescovo, tra l'altro, un *potere pastorale* — nel senso di potere di *pascere*, cioè alimentare i cristiani, specie col magistero autentico — indipendente da ogni *missio* particolare e perciò dalla assegnazione di un territorio e di un popolo individuati. Ed è avendo riguardo, probabilmente, a questo potere pastorale, più ampio del puro potere sacramentale, che qualche padre addirittura parla di una *institutio* di ogni vescovo consacrato anche alla Chiesa universale. Una *institutio* che è insita nel matrimonio spirituale che la consacrazione fa consumare al vescovo appunto con la Chiesa universale, mentre la elezione e la nomina a una singola diocesi non fanno che iniziare e ratificare il matrimonio del vescovo con la singola Chiesa particolare.

A questo proposito vai la pena di rileggere ciò che sostenne

i. Si confronti, oltre al già citato voto del vescovo di Verona, Trevisan, soprattutto l'ampia formulazione del Nacchianti, in CT ix 129,34 ■ 130,10 e specialmente espressioni come queste: «*Dixi pascendi facultatem ad ordinem pertinere, sed eo pacto, quo rite valet intelligi. Si quidem constat, quod pascere, non quovis praestitum modo, consecrationem exigit, sed certa sub ratione sumptum et ut episcopo maxime decernitur proprium. Nam cum quatuor accadat modis: verbo, exemplo, correctione et sacramentorum administratione: compertum quidem est non oportere, ut horum quodlibet sacer ordo praecedat. Et de exemplo deque correctione palam, quoniam, ut exemplo quis pascat, satis est sanctitas vitae, ut correctione, si fiat amice, sufficit caritas, si iudicialiter, auctoritas vel iurisdictione. Et quamquam non inficior, praedictos pascendi modos episcopo necessarios: forte quod illi adeo non videbuntur proprii, sicut reliqui, qui sunt ex suo genere sacri. . . Ergo si pascere verbo et pascere sacramentis exigunt consecrationem: indubie ad ordinis pertinent potestatem. Non haec dixerim, quasi modo quopiam non exigant iurisdictionem (scio enim, quod iis rite sine iurisdictione non fungimur), sed quia ex ordine videtur potissimum proficisci aut ad illum maxime pertinere, cum sint, ut diximus, sua ex ratione sacri*» (CT ix 129, 34-47).

2. Una ricerca apposita meriterebbe l'importanza attribuita dalla teologia del Cinquecento alla consacrazione episcopale od alle formule sacramentali in essa usate. In particolare ciò servirebbe a conferire una prospettiva più profonda ed adeguata al rinnovato interesse dell'ecclesiologia contemporanea per il significato dottrinale delle formule stesse (cfr. soprattutto i lavori di B. Botte e J. Lecuyer).

il vescovo di Nicastro, Giovanni Antonio Facchinetti — poi papa col nome di Innocenzo IX —: «Dum creamur et consecramur episcopi, contrahimus duplex vinculum, alterum cum ecclesia particolari, cui sumus praefecti: puta Dominus Leodiensis cum Leodiensi, Hispalensis cum Hispalensi; alterum cum ecclesia universali, quae una est et cuius episcopatus unus est, prout toties hic deductum est. Illud vinculum cum ecclesia particulari contractum dissolubile est voluntate Papae; alterum vero contractum cum ecclesia universali minime, sed perpetuum indissolubile est. [... 2] Nam facta electione a capi-

1. Il Facchinetti, analogamente al già ricordato Castagna, fu uno dei prelati più in vista nella maggioranza del Concilio durante il terzo periodo. A Bologna - dove era nato nel 1519 - compì gli studi giuridici, che ne segnarono la fisionomia fondamentale e lo indirizzarono agli uffici di curia, dove compì una brillante carriera sotto la protezione del card. A. Farnese. Vescovo di Nicastro dal 1560 al 1575 c P^oi patriarca titolare di Gerusalemme, il centro della sua vita rimase Roma, anche quando passò quasi un decennio a Venezia come nunzio. Creato cardinale nel 1583, fu eletto alla cattedra di Pietro il 29 ottobre 1590, ma dopo aver preso il nome di Innocenzo IX, venne meno il 30 del successivo dicembre; per i dati biografici cfr. PASTOR, *Storia dei Papi...*, x, Roma 1942, 576-590. A Trento, dove intervenne solo nell'ultimo periodo del Concilio, il suo consiglio e la sua opera di canonista e di prelado fedele a Roma furono ripetutamente usati dai legati, sino a farne - soprattutto in questo dibattito fondamentale - uno dei loro collaboratori più autorevoli, diretti e continui, ed anche stipendiati (SUSTA, *Die römische ...*, iv, 96). È interessante notare che in vari disposti dei legati papali risulta peraltro che la posizione del Facchinetti era particolarmente rigida ed intransigente, anche all'interno del gruppo dei loro confidenti. Ciò è documentato nitidamente dalla lettera del Calini scritta il 21 giugno 1563: «Dopo molte dispute et difficoltà è piaciuto a Dio che quella parte della dottrina dell'Ordine, dove si parla della institutione de' Vescovi sotto l'obbedienza del Som. Pontefice sia stata accordata da' Sigg. Legati col Sig. Card. Di Lorenzo, et per quanto si dice le loro Sigg. Ill.^{le} hanno mandato la forma a Roma per intendere se S.S. resta soddisfatta: vero è che tra questi Canonisti l'Arcivescovo d'Otranto [= Pietro Antonio Capua], et il Vescovo di Nicastro, a' quali si aggiunge il P. Laines non ci hanno voluto acconsentire, et stanno fermi in questa opinione, che vi siano dentro alcuni punti pregiudiziali all'autorità Apost....» (*Lettere conciliari...*, 477).

2. A questo punto il Facchinetti da buon canonista cita con abbondanza le sue fonti: «Probatur hoc ex cap. 2 *Inter corporalia* de transl. episcopi 1, 7, ubi nominatim hoc notat Hostiensis [= Henricus a Segusio] col. 2 in verb. *separatila* et col. fin. in verb. *consecrari*, et Cardinalis [= Franciscus Zarabella] col. 3 verb. *Itera translato*. Declarat Praepositus [= card. Io. Ant. de S. Georgio] in cap. 6 *Novatianus* 7 qu. 1, et sequuntur alii in cap. *Inter corporalia*, ubi Abbas [= Nic. de Tudeschis] num. 27 verb. not. *Ubi consecralur*, et Henr. Boich et Imolanus [= Ioan.

tulo ad ecclesiam particularem, ubi capitulum eligit, vel nominatione a regibus, quae loco electionis succedat, initiatur matrimonium cum ecclesia particulari. Dum Papa de ecclesia providet, matrimonium perficitur. Dum consecramur, consummatur matrimonium, et contrahimus aliud vinculum cum ecclesia universali et cum eo consequimur potestatem liberam generandi filios, nempe sacerdotes, in ecclesia nostra particulari ut in universali comprehensa... Quaero ego, hoc vinculum matrimonii, quod initiatur et cum ecclesia particulari perficitur, quo iure sit inventum? Certe iure positivo. Hoc enim dissolubile est, ut dixi; alterum vero indissolubile... An autem episcopi, prout ad ecclesiam universalem sunt consecrati, possent dici iure divino instituti: putarem posse. Sed de his non loquimur nec tractamus ».¹

Proprio su queste tesi, come applicazione particolare, si fondano e si giustificano le funzioni e i poteri spettanti ai vescovi titolari, cioè ai vescovi consacrati che non hanno ancora o non hanno più giurisdizione propria su una singola diocesi.²

de Imola] col. 3 num. 11, et alii», CT ix 179, 20-25. Pur rinviando ad altra sede l'esame analitico e la valutazione intrinseca dei testi citati in tale occasione, è possibile fissare sin d'ora il carattere marcatamente tradizionale della posizione del Facchinetti, che egli stesso sottolinea con cura. Il vescovo di Nicastro è ben conscio di non esprimere un'opinione personale, singolare o comunque nuova o recente, ma solo l'essenza della prudente e significativa posizione tenuta dai canonisti più tradizionali.

1. CT ix 179, 15-20 e 32-52.

2. Così lo stesso Facchinetti, nel luogo citato alla nota precedente, dopo aver affermato il matrimonio perpetuo del vescovo consacrato con la Chiesa universale, soggiunge: « Probatur ex immemorabili ecclesiae usu; nam et qui resignant ecclesias particulares, episcopi remanent retinentque omnia, quae sunt episcopalis potestatis, quod minime possent, si vinculum inter eos et ecclesiam universalem contractum indissolubile non esset », CT ix 179, 25-28.

Cfr. CT ix 126, 45 (*Iustinopolitanus*) e specialmente la difesa dei vescovi titolari fatta dal Laynez, verso la conclusione della sessione (16 giugno 1563): CT ix 588, 31-45.

Su questa base la maggioranza riuscì a superare la netta avversione che i Padri della minoranza, specialmente Spagnoli e Francesi, avevano per i vescovi titolari, nei quali, appunto perché privi di giurisdizione particolare in atto, essi vedevano soltanto delle *larve di vescovi*, introdotte abusivamente in contrasto con il diritto divino e con la prassi della Chiesa primitiva: cfr. CT ix 201, 1 e 8 (*Lucensis*); 489, 5-20 (*Lotharingus*); 494, 15-17 (*Granatensis*); 522, 8-10 (*Sulmonensis*); 566,

Né — a questo punto della nostra ricostruzione — varrebbe obiettare che queste posizioni dottrinali rivelano abbastanza facilmente il loro punto debole: ossia denunciano la mancanza di una esatta distinzione tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione e tra potestà di foro interno e potestà di foro esterno. Mancanza che porta da una parte a considerare come porzione della potestà conferita nell'ordinazione veri e propri poteri giurisdizionali (per esempio quello di scomunica) e dall'altra parte a considerare come porzione della giurisdizione (lato sensu) di foro esterno quanto, se mai, ha attinenza solo con il foro interiore. Infatti, a parte queste e altre gravi improprietà concettuali, resta che per lo meno i Padri di Trento su questo punto vedevano giusto: nel sentire che la distinzione tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione, anche secondo la più corretta formulazione, non esauriva tutta la gamma dei poteri episcopali. Restava sempre un residuo inassorbito, quello cioè almeno dei poteri pastorali (specie magisteriali) che i vescovi in quanto tali (non in quanto capi di una diocesi, ma come membri del corpo episcopale, sia pure a certe condizioni) sono chiamati ad esercitare nei confronti di tutta la Chiesa.

Ed è in sostanza questo residuo che essi volevano cogliere, anche se poi, di fatto, non seppero fissarlo se non confondendolo con porzioni di altri poteri.

Residuo che invece è sfuggito alle distinzioni scolasticamente perfette del Laynez, il quale si può dire l'unico che si mantenga col massimo rigore e sino alle estreme conseguenze pratiche fedele all'opinione che egli — non fondatamente — attribuisce alla maggioranza: « Maior vero pars patrum, quam et nos sequimur, asserunt duplicem tantum esse potestatem ecclesiasticam, ordinis scilicet et jurisdictionis; et potestatem quidem ordinis conferri a Christo immediate per consecrationem, potestatem vero jurisdictionis nullam esse illimitatam, nisi in summo pontifice, et hanc esse immediate a Christo; in reliquis vero omnibus limitatam, et derivari tandem in

37-567, 4 (*Guadiscensis*). Diversamente, invece, *ibidem* 508, 27-30 (*Philadelphiensis*)', 509, 14-16 (*Britonoriensis*).

Così che, un canone inizialmente proposto *De episcopis, clero et populo christiano carentibus, nonnisi ex gravissima causa ordinandis*, fu alla fine tralasciato: CT ix 479; 593, 42-47; cfr. Pallavicino, *Istoria*. — l. xxi c. viii, n. 2, v Faenza 1796, 136.

alios a pontifico; et hanc unam esse, quam qui habent simul cum potestate sacerdotali, posse agere quae fori sunt interni; absque ea vero potestate ordinis posse, quae fori externi sunt ».¹

Layneze dunque riduce ogni problema, ogni difficoltà ed ogni argomento a una bipartizione rigida e tassativa tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis*, assumente come linea di dirimenza assoluta l'opposizione « sacramentale — non sacramentale ».²

È *potestas ordinis* quella che viene conferita con il sacramento dell'ordine per la santificazione immediata delle anime me-

1. Laynez, *Disputationes tridentinae*... 1, 162: dopo aver classificato cinque diverse opinioni, che ritiene tutte infondate, egli sintetizza la sesta, che dichiara di seguire, nei termini sopra riportati. Si veda anche *ibidem* 175 e 255 dove addirittura usa l'espressione « opinio... quam nostram et catholicam communemque putamus »; cfr. pure 293-294.

2. È opportuno sottolineare l'importanza nodale che tale bipartizione assume in tutta la concezione del sistema gerarchico secondo il Laynez. A più riprese egli ribadisce tale sistemazione dell'intera materia relativa alle potestà episcopali, preoccupandosi soprattutto di sottolinearne e la chiarezza lineare e il carattere tradizionale. Mentre del valore, dei limiti e delle contraddizioni di tale asserita chiarezza sarà opportuno occuparci ancora, conviene discutere sin d'ora del carattere « tradizionale » del sistema « ordine-giurisdizione ». Sin dal 1937 una indagine fondamentale di M. van de Kereckhove, *La notion de jurisdiction dans la doctrine des décrétistes et des premiers décrétalistes (1140-1250)*, in *Études franciscaines*, 8 (1937) 420-455, preceduta da *De notione jurisdictionis in iure romano*, in *Jus pontificium*, 16 (1936) 49-65 e poi riassunta in *De notione jurisdictionis apud decretistas et priores decretalistas (1140-1250)*, in *Jus pontificium*, 18 (1938) 10-14 potuto mostrare agevolmente come non si possa parlare legittimamente di ima nozione autonoma di giurisdizione prima della metà del secolo XIII, di modo che essa deve essere ritenuta come un prodotto della decretalistica, donde è passata all'ecclesiologia in un momento nel quale si era piuttosto alla ricerca di sillogismi e distinzioni semplificatrici che non di autentici approfondimenti teologici. A questo proposito cfr. anche: N. Hilling, *Ueber den Gebrauch des Ausdrucks iurisdiction im kanonischen Recht während der ersten Hälfte des Mittelalters*, in *Archiv f. kath. Kirchenrecht*, 118 (1938) 165-170 e G. Fransen, *La tradition des canonistes du moyen âge*, *Études sur la sacrement de l'ordre*, Paris 1957, 257-275 e gli studi di K. Mörsdorff, il quale è tornato più volte su questo argomento, soprattutto *Die Entwicklung der Zweigiedrigkeit der kirchlichen Hierarchie*, in *Münchener Theologische Zeitschrift*, 3 (1952) 1-16 e da ultimo sommariamente in *De conceptu officii ecclesiastici*, *Miscellanea in memoriam Petri card. Gasparri*, Roma 1960, 75-85; una rassegna di questi problemi in C. Molari, *Adnotationes de natura potestatis hierarchicae ecclesiae*, in *Divinitas*, 6 (1962) 555-573. In verità dunque la dottrina patrocinata dal Laynez non era affatto tradizionale, ma piuttosto molto recente e difforme da tutto l'orienta-

dian te i sacramenti; è *potestas iurisdictionis* quella che non è data con la consacrazione ma con la missione, per santificare le anime, ma non mediante i sacramenti, bensì con mezzi estrinseci e meno diretti.¹

Alla tesi del Laynez possono sembrare corrispondere alcune delle formulazioni più rigorose di qualcuno dei canonisti più preparati della Curia, come il Castagna, il Paleotti o il Facchinetti stesso, i quali, insieme col Laynez, in ristrettissimo comitato, ebbero peso decisivo nella fase finale delle deliberazioni *de ordine*. Però, come costateremo fra poco, la corri-

mento ecclesiologico dei primi undici secoli cristiani. Anzi, come si mostrerà nel corso ulteriore di questa ricerca, la scarsa corrispondenza delle tesi del teologo gesuita con la dottrina tradizionale si manifesta nell'isolamento in cui egli si trova rispetto a tutte le correnti presenti in concilio, nei confronti delle quali la sua posizione risulta singolare. A tale proposito è rivelatore anche il confronto con la dottrina esposta nel 1547, relazione alle discussioni conciliari sul dovere della residenza, dal maestro generale dell'Ordine dei Predicatori a proposito delle componenti essenziali della figura del vescovo. La dottrina di Francesco Romeo di Castiglione è contenuta in un trattatello *Circa residentiam praelatorum, an sit de iure divino* ispirato direttamente al Caietano (CT xn 737-743, cfr. Jedin, *Storia del Concilio...*, II, 3712). In tale occasione egli scrisse: «in episcopo tria considerari possunt: primum est certa persona, puta Ioannes; secundum episcopatus cum per se annexis episcopatu, puta pontificalibus exercendis pro loco et tempore; tertium est applicatio seu coniunctio unius cum altero, scilicet secundi cum primo. Sicut igitur ultimum sit de iure positivo; quia scilicet est in potestate papae, tibi applicare hunc episcopatum et ab hoc te amovere, transferendo ad alium, secundum tamen est de iure divino ... Quemadmodum enim ad episcopatum absolute sumptum sequitur obligatio ad pontificalia exercenda absolute ... », CT xn 743» 16-23. È evidente che la prospettiva del pensiero di questo esponente ufficiale dei Predicatori è sostanzialmente diversa da quella del Laynez ed è espressa con un linguaggio più tradizionale e meno astratto. *

1. Così si espresse il Laynez nel voto pronunciato in congregazione generale il 20 ottobre 1562 appunto a proposito del canone 7: «Potestas ecclesiastica etiam duplex est, quia alia est potestas ordinis, alia iurisdictionis. Potestas ordinis est illa, quae datur in consecratione ad animas immediate sanctificandas mediis sacramentis. Et quia sacramenta egent etiam aliis rebus sanctificandis, ideo illa potestas extenditur etiam ad alias sanctificationes. Directe tamen tendit ad sanctificandas animas. Potestas iurisdictionis est et ipsa ad sanctificandas animas, sed non per sacramenta, sed per alia extrinseca magis remota, ut per excommunicationem et huiusmodi, ut quis per haec respiscat; neque traditur per consecrationem, sed per simplicem commissionem, et potest haec committi nedum ordinato in maioribus, sed etiam ordinato in minoribus, immo etiam mero laico », CT << 95, 34-42.

spondenza è soltanto esteriore o iniziale: non regge in ciò che il pensiero del Laynez ha di più proprio o nei suoi corollari e nelle sue applicazioni più concrete. Nei testi del generale della Compagnia di Gesù, ad esempio, è fondamentale notare l'assoluta e costante qualificazione della « potestas ordinis sive potestas sacramentalis » e l'inclusione espressa e più volte ribadita di ogni attività magisteriale nella *potestas iurisdictionis*.¹ E questo già segna un'importante differenza rispetto alle formulazioni anche rigorose degli altri membri più autorevoli della maggioranza tridentina — come per esempio il Castagna — che espressamente nulla dicono al riguardo.

A questo proposito anzi è fondamentale la posizione dell'uditore di Rota al Concilio, cioè di Gabriele Paleotti, uno dei rappresentanti ufficiali della Curia Romana a Trento.² La sua formazione giuridica ne faceva uno degli esponenti più influenti della corrente moderata, nettamente avversa al riconoscimento di un'origine divina della giurisdizione episcopale. È proprio il Paleotti, il quale, incaricato di svolgere opera di mediazione tra i vari gruppi, nella fase risolutiva del dibattito, dando conto dei criteri seguiti e delle modifiche testuali proposte, tiene a precisare: « si è mutato *regendi* in *pascendi* perché pareva che *regendi* appartenesse più alla giurisdizione, dove *pascendi* come più generale si può intender etiam *exemplo* et

i. Laynez, *Disputationes tridentinae*. . . , I, 68; per definizioni ancora più esplicite delle precedenti, ma in sostanza coincidenti cfr. *ibidem* 72-75.

2. Cfr. Prodi, *Il card. Gabriele Paleotti*. . . , *passim*. Il Seripando lo stimava talmente che quando dovette assumere le funzioni di primo legato per l'ultima malattia del Gonzaga, comunicò egli stesso al Borromeo di voler seguire il seguente metodo di lavoro: «communicar prima all'auditor Palliotto, del qual'io non dico altro essendo persona ben conosciuta da N. Sre e da V. Sria Illma tutto quel che mi parrebbe dovesse farsi... accioch'egli comunichi il tutto con alcuni pochi della sua professione et massime con mons. Buoncompagno ... », Susta, *Die römische...*, ni, 254. Conclusasi felicemente la XXIII sessione il card. Morone inviò a Roma il vescovo di Viterbo per riferire sugli affari più importanti del Concilio; nell'appunto che quest'ultimo redasse degli argomenti di cui il Morone l'aveva incaricato di trattare col papa v'è anche: «Testimonio de mons. Paleotto e Buoncompagno », Jedin, *Krisis und Wendepunkt*. . . , 278: si vide l'effetto di questa segnalazione poco più tardi, quando nella prima creazione cardinalizia successiva alla conclusione del concilio entrambi furono elevati alla porpora, Eubel, *Hierarchia catholica* . . . , in, 40-41.

doctrina, c h ' è cosa propriamente dell'ordine et non d'altro».1 Su questa convinzione si fondarono le varie formulazioni alternative proposte dallo stesso Paleotti, tutte ispirate ad un'accezione del contenuto della *potestas ordinis* sostanzialmente diverso da quello sostenuto dal Laynez.

In sostanza quest'ultimo deriva tutto da un duplice postulato: cioè, da un lato, che poteri conferiti *immediate* da Dio sono soltanto quelli dati sacramentalmente (salva l'unica eccezione del Primato dato a Pietro e ai suoi successori); e d'altro lato, che tutto quanto non ha un contenuto sacramentale rientra nella *potestas iurisdictionis* conferita con la singola *missio* particolare.2

1. Susta, *Die rdmische...*, iv, 79-80. Il memoriale del Paicotti è allegato alle lettere inviate dai Legati al card. Borromeo il 19 giugno 1563 ed ha le caratteristiche di una spiegazione ufficiosa, condivisa dai Legati stessi.

2. Sempre nell'intervento del 20 ottobre 1562, continuando il Laynez si esprime così: « Hae potestates conveniunt, quod sunt ambae a Deo, vel mediate vel immediate, quia utraque est potestas spiritualis et habet finem supranaturalem, id est salutem animarum, et tendit ad coelum... Differunt autem, quia una datur per consecrationem, ut potestas ordinis, et hoc quia Deus noluit illam dare ad nutum hominis, cum sit res excellentissima, sed modo determinato, ordinato ab eo et ex pacto ipsius, ut ex hoc ostenderetur, quod est potestas divina... Potestas alia, sc. iurisdictionis, datur per commissionem simplicem ab homine, sed tamen potest eam Deus dare per se et immediate. Item differunt in modo, quia illa datur a Deo immediate, ista non ita immediate. In prima homo exhibet nudum ministerium, quia habet praescriptam materiam, formam et modum, quae omnia si servat, producit effectum, alias non, et non attingit ad effectum, sed agit tantum exteriora. In iurisdictione utitur imperio, et concurrunt auctoritas hominis tamquam minister quidem Dei quoad Deum, sed quoad subditum, ut superior illius... Potestas ordinis est a Deo; Papa autem et quicumque alius est nudus minister. Potestas vero iurisdictionis in genere a Deo est immediate. Sed dicitur: Quomodo a Deo in genere? Sive singularibus? Non, sed quia in quibusdam singularibus est a Deo immediate, in quibusdam vero mediante homine. Nam Petro et successoribus eius data est a Deo immediate, aliis vero apostolis probabiliter tenetur, quod mediate; sed ego credo, quod immediate, et hoc fuit speciale privilegium. In episcopis vero a Papa manat. In papa vero est immediate a Deo », CT ix 95, 44-5° e 96, 1-7 e 22-28. Dove appare in modo assai significativo che per distinguere e definire le potestà della Chiesa, Laynez ricorre assai più ai rispettivi modi di conferimento che alle rispettive essenze: sino al punto che la contrapposizione dei due modi di conferimento (sacramentale e non sacramentale) finisce in lui col diventare prevalente su ogni ulteriore indagine circa i diversi contenuti possibili delle potestà stesse.

Né il risultato sostanzialmente varia nella trattazione assai più vasta delle *Di-*

Il che equivale a dare già per dimostrato e per tassativo ed esauriente quanto per altri Padri, pur della maggioranza conciliare, ha ancora bisogno di dimostrazione o, almeno, di qualche integrazione o precisazione. Equivale cioè ad assumere in partenza che, nei vescovi, la *potestas iurisdictionis* (potestà di giurisdizione particolare) assorbe tutta la gamma dei poteri che non rientrano nel potere di santificare mediante i sacramenti e che tutti questi poteri, nessuno escluso, possono essere conferiti ai vescovi solo nei confronti di un popolo individuato, di una Chiesa particolare, mediante l'assegnazione specifica fattane dal papa o da altri cui il papa stesso abbia concesso il potere di farla.¹

Diventa così non solo necessaria, ma del tutto ovvia la con-

sputationes. Anche se ivi dedica alcune pagine all'esame dei diversi contenuti od oggetti propri delle due potestà, in ultima istanza assume come criterio discriminante il fatto che il potere avente quel certo contenuto od oggetto venga, almeno in via ordinaria, conferito o meno con la sacra ordinazione. È significativa la conclusione alla quale egli perviene anche in questa sede: «*potestas ordinis vel sacramentalis est potestas, qua quis potest exsequi quosdam actus eminentes in ecclesia, qui vel simpliciter vel saltem ordinarie non possunt fieri a non consecrato*»; mentre «*potestas iurisdictionis est praelatio sive superioritas quaedam, per quam clericus dirigit sibi subiectum fidelem in vitam aeternam secundum legem divinam vel canonicam per actus quosdam, qui etiam a non-consecrato exerceri possunt*», i 72-73. Cfr. anche *ibidem* 166, 248-249, 255-257, 303-305, 314-316, 323, 339-341, 347 (sempre a proposito della distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione); nonché 77-80, 97-100, 130-131, 144-145, 146-155 (specificamente per l'origine immediata da Dio, della sola potestà di giurisdizione universale del Papa).

1. Sempre secondo il Laynez: «*In alia [se. potestate iurisdictionis] est varietas, quia potest ab homine dari et auferri, arctari et ampliari et dari etiam ordinato in minoribus. Et communis doctrina est, quod auferatur nedum materia, sed etiam potestas, et quod potestas ita cohaereat materiae, quod tradita materia detur, ablata auferatur, et variata varietur...* Quidam dicebant quod actus non dependet a Pontifice, sed materia tantum. Quomodo potest hoc fieri, cum actus non possit esse sine materia? », CT ix 96, 10-13 e 28-30.

Si veda anche il voto del 9 dicembre successivo: «*Pontifex igitur dat iurisdictionem iniungendo ex praecepto et auctoritate tamquam princeps ecclesiae, et tam iurisdictionis ordinaria quam extraordinaria datur non vi consecrationis, sed iniunctionis; alias nulla iurisdictionis daretur, cum Pontifex nullum consecret; ergo nulli Pontifex iurisdictionem dat, quod tamen falsum est*», CT ix 224,30 - 225,1.

Ancor più esplicitamente e diffusamente in *Disputationes tridentinae*. . 1, >54*55, 164-168, 248-249, 255-256, 310-318.

sequenza che non è possibile che da Dio sia conferito ad ogni vescovo consacrato un qualsiasi potere o una qualsiasi partecipazione di potere extrasacramentale — comunque qualificabile — nei confronti della Chiesa universale.¹ I poteri, che non siano limitati a un popolo e territorio individuati e che perciò non siano assegnati con la singola *missio* particolare, sono semplicemente ed esclusivamente poteri d'ordine nel senso di puri poteri sacramentali.²

i. «Item si episcopi habent hanc potestatem iure divino, vel habent illam limitatam aut illimitatam. Si limitatam potest a Papa restringi vel ampliari; si autem illimitatam, igitur ad omnes partes se extendit, et sic non est unus solus princeps in ecclesia Dei, sed tot quot sunt episcopi», CT ix 101, 21-24.

Per una piena comprensione di tutta la portata di un simile enunciato, si veda *Disputationes tridentinae*. . . , I, 148, 162-167, e soprattutto la conclusione: «opinio, quae dicit jurisdictionem actualem dari a papa, sed ultra eam dari illimitatam potestatem a Christo, in priori sententiae parte vera dicit et nobiscum dicit; in secunda autem, si illam illimitatam potestatem distinguunt a potestate ordinis, falsa videtur ... Si autem dicant, illam esse eandem cum potestate ordinis, frustra mutando vocabula patribus negotium fecerunt; quia si vocassent illam potestatem ordinis, nulla fuisset difficultas. Secundo, quum potestas ordinis sit male eam vocarunt potestatem regiminis et iurisdictionis, et distincte de ea tractarunt quasi distincta esset a potestate ordinis. Tertio, male tribuebant illi, quae sunt jurisdictionis, utpote excommunicare, indulgentias dare et praedicare. Quum enim haec jurisdictionis sint, ultra hoc, quod ita dicunt omnes doctores, constat ex eo quod huiusmodi potestates ex commissione sola dantur, et dantur non ordinatis in sacris, sed clericis primae tonsurae, quos contingit esse vicarios episcopi. Deinde etiam in schismaticis et haereticis non solum non sunt actus harum potestatum, sed nec essentiae» (172-173). Cfr. anche *ibidem* 290-292, 301-303, 304-306, 347, 357-360.

2. Laynez, *Disputationes tridentinae*. . . , I, soprattutto 167: «Frustra ponitur ista potestas illimitata distincta a potestate ordinis: tum quia quum fixa sit et illimitata et per consecrationem detur, ut nihil possit facere, nisi adsit ei materia, quae non potest adesse sine actuali iurisdictione, ut omnes opinantes fatentur, profecto potestas ordinis erit, quia illa est quae numquam deletur, illa est illimitata, quae indifferens est ad omnes consecrandos, illa etiam sine materia et iurisdictione non potest exire in actum: tum etiam quia omnia, quae isti potestati tribuuntur, accedente materia et iurisdictione possunt fieri per solam potestatem ordinis, ut patet per omnia discurrenti quae facit episcopus vel quivis alius clericus: tum demum, quia in ecclesia tantum sunt duplices actus, nempe qui a sola potestate ordinis sint, ut consecrare, et qui a sola iurisdictione procedunt, ut excommunicare, quod simplex clericus facere potest, si iurisdictionem habeat; aut actus qui procedunt ab ordine et iurisdictione, ut absolvere in foro conscientiae; sed ad primos ponendos actus sufficit sola potestas ordinis, ad secundos sola potestas jurisdictionis, ad postremos sufficit utraque potestas ».

Oltre le due potestà d'ordine e di giurisdizione, egli scrive nelle *Disputationes**, «frustra et superflue ponitur tertia potestas quae revera idem est ac prima. Nec enim est ponenda pluralitas sine necessitate, praesertim quum omnes ad unum doctores conveniunt, quod in ecclesia est tantum potestas ordinis et jurisdictionis, et nullum antiquum vel modernum doctorem possunt ostendere, qui istam potestatem mediam doceat. Ex quo videtur quod facta est ab hominibus et non concessa a Deo».1

Al di fuori dei poteri d'ordine, il vescovo non ne ha altri che gli siano conferiti nella consacrazione e che egli possa comunque far valere nei confronti di tutta la Chiesa e indipendentemente dalla giurisdizione particolare su un popolo determinato.

Così che sembra di poter dire che nel complesso dell'insegnamento del Laynez certe proposizioni estreme, che secondo qualcuno sarebbero soltanto delle applicazioni marginali non inseparabili dal resto, invece costituiscono vere e proprie conseguenze necessarie e sostanziali, qualificanti la vera portata di tutti gli altri enunciati. Ciò vale per l'asserzione — ben differente dall'opinione del Castagna — che i vescovi sono successori degli Apostoli unicamente per il potere di consacrare. Secondo il Laynez infatti: «Episcopi sunt successores apostolorum. Sunt quidem, non tamen in omnibus, sed in potestate consecrandi».a Mentre invece il Castagna formulava così: «episcopi, ut dictum est, in eorum [apostolorum] ordine, in officio, in ministerio, in opere, in loco, non in locis, non in eadem omnimoda potestate, non eodem modo ac privilegio suffecti sunt».3

Ancora, i poteri dei vescovi nel Concilio ecumenico, secondo il teologo gesuita, non soltanto sono condizionati ma derivano esclusivamente dal papa.4 Infine, il Laynez sostiene, contra-

i. *Disputationes tridentinae* — i, 167-168.

2. CT ix 100, 5-6; cfr. anche sopra 97, 33-42, e così pure in *Disputationes tridentinae* — 1, 160, 183-184, 240, 242, 251-252.

3. CT ix 120, 37-39.

4. «Item dicitur: Si episcopi non haberent jurisdictionem a Deo, non possent diffinire de fide in conciliis, et sic non essent bona concilia. Ad hoc dico, quod episcopi habent potestatem in concilio a Papa. Unde non esset legitimum conci-

riamente al Facchinetti, che i vescovi, al di fuori delle potestà sacramentali, non si potrebbero dire superiori agli altri sacerdoti per diritto divino, sino al punto che la pretesa di una eguaglianza *iure divino* di tutti i sacerdoti sarebbe eretica solo perché esclude la superiorità *iure divino* del papa.¹

Ora, la evidente e grave inaccoglibilità di queste illazioni ci avverte che non si può né fare coincidere *simpliciter* l'insegnamento del Laynez con quello della maggioranza tridentina, né comunque assumerlo come la formulazione più corretta e sistematica di un pensiero nella sostanza, se non nel rigore formale, comune al partito prevalente a Trento.

Del resto, gli stessi Padri tridentini, anche più sinceramente fedeli alla tradizione romana, pur rifiutando i dubbi caluniosi dei malevoli sulla buona fede del primo successore di S. Ignazio e pur ammirando la dottrina e lo zelo con cui egli cercava di servire la causa della verità e della Chiesa,² tuttavia

lium, nisi concurreret Papa. Decreta autem conciliorum sunt immediate a Deo propter potestatem Papae», CT ix 100, 20-23, voto dei Laynez dei 20 ottobre 1562. Cfr. *Disputationes tridentinae*. ., 1, 217-218.

1. « Item arguitur: Dicere quod episcopi non sint superiores presbyteris iure divino, est haeresis Aerii Ariani iam damnata. Confirmatur, quia Martinus Papa V in bulla edita in Constantiensi concilio affirmat, iurisdictionem episcoporum esse maiorem iurisdictione presbyteri, et damnat tamquam haeticum tenentem oppositum; sed non damnatur de haeresi nisi qui tenet aliquid oppositum iuri divino; ergo superioritas episcoporum super presbyteros est etiam quoad iurisdictionem de iure divino. Ad hoc dico, quod haeresis Aerii erat haec, quod dicebat, omnes sacerdotes esse aequales iure divino, et haec erat haeresis, quia includebat, quod Papae non haberent maiorem potestatem iurisdictionis iure divino quam alii sacerdotes », CT ix 100, 35-43. Né meno radicalmente in *Disputationes tridentinae*, 161, 197-198.

Non può essere certo considerata identica la tesi del Facchinetti sostenuta nella congregazione del 27 novembre 1562 (CT ix 180-183), che afferma l'istituzione umana solo per una parte, non per tutte le funzioni e i poteri attualmente riservati ai vescovi, così che conclude: «stante ista simul, quod episcopus plura habeat praeter presbyterum, quae supranaturalia et divini iuris sint: et illa tamen ad differentiam presbyteri non a Christo immediate, sed ab apostolis fuerint illis reservata, prout et plura etiam postea habuerint episcopi ab ecclesia» (183, 3-6).

2. Si veda particolarmente quanto di lui scrisse il Paleotti a commento del suo voto dei 20 ottobre 1562 sin qui analizzato: « Non omittam non defuisse praelatos quosdam qui dicerent eum ideo adeo acriter tueri hanc opinionem, quoniam cum eius religio, cuius ipse est caput et generalis, pendeat immediate a Papa et

non si poterono dissimulare in qualche occasione il massimalismo di certe sue opinioni o di certi suoi atteggiamenti.¹

quotidie latius extendatur ac propagetur, putat, si hoc ita ex eius sententia statueretur, facile futurum fore, ut eius religio maiores etiam vires sumeret, quoniam posset sibi concedi administratio multorum locorum, in quibus ordinariis non subessent, cum ambo iurisdictionem habeant a papa, unde facilius esset et papae auferendi ab ordinariis ac illis concedendi, cum his absolute sit dominus, et sibi etiam non agnoscendi episcopos uti superiores, cum aequae id ius utrique a papa competat. Ego tamen nullo pacto his calumniis fidem possum tribuere, cum semper eum cognoverim virum summae probitatis et quod magnos fructus in sua religione et catholica ecclesia fecit, immo cui fideles omnes multum debeant, putoque eum bona conscientia ac sincere animum suum explicuisse, ut ipsemet etiam professus est initio sermonis sui. Et ita omnino mihi persuasum habeo », CT ni 453» 1-13. In verità non può non impressionare la solenne professione di buona fede e di sincerità, con la quale, per controbattere l'accusa di adulazione, il Laynez iniziò il suo discorso del 20 ottobre 1562: CT ix 94, 24-31. Per altri giudizi sul suo atteggiamento (specie il giudizio del Calini e del Sarpi), cfr. Grisar, *Disputationes tridentinae*... , 1, 40*-43*, 51*, 86*-87*.

Anche a commento del voto del Laynez del 16 giugno 1563 sulla riforma Paleotti riprende i medesimi motivi, unendo la critica alle opinioni (« valde et legati et alii fere omnes perturbati sunt ») e la stima per le virtù personali dell'uomo (« credendum est ob longam vitae eius sanctimoniam et exemplum et alias virtutes »), CT in 666, 12-27.

1. Oltre alla resistenza opposta proprio sino al penultimo momento a che si definisse, come fu definita, l'ordinazione divina di una gerarchia costante dei vescovi, preti e ministri (cfr. Grisar, *Disputationes tridentinae*... , 1, 91* e 92*), vanno ricordate specialmente le parole pronunziate, a proposito delle elezioni episcopali, « Io temo sempre la moltitudine e la moltitudine de' vescovi », CT ix 587^A il suo atteggiamento inflessibilmente contrario a ogni intervento del concilio in ordine alla riforma della curia, atteggiamento che dispiacque e mise in imbarazzo gli stessi Legati papali (CT ix 589,25-35 enota 2), e infine l'impressione suscitata nel Calini, e probabilmente in molti altri, dal suo intervento del 2 ottobre 1563, appunto sul problema della riforma: « Il suo ragionamento soddisfece assai in alcune parti, in altre dispiacque estremamente, et per tutto parve, che scoprisse, come suol far sempre, una mala volontà contra i vescovi, alla dignità de' quali, s'io ho da dire il vero, mi pare che ordinariamente habbia pochissimo rispetto », *Lettere conciliari*... , 541-542.

Laynez non si accontenta di quanto può essere necessario e sufficiente per assicurare principi come quello del primato, della superiorità del papa sul concilio e del carattere ordinario e immediato della giurisdizione papale su tutte e singole le Chiese e su tutti e singoli i fedeli (cfr. *Disputationes tridentinae*... , 1, 147-151 e 169-70), oppure per soddisfare a certe esigenze pratiche immediate come quella di bloccare le pretese conciliari in ordine alla riforma della Curia (*ibidem* 252). Ma si spinge ancora più avanti, mostrando in pratica di non riuscire a vedere una propria consistenza nell'ufficio episcopale. A parte la propensione (condivisa

Alla nostra volta, noi oggi, ben al sicuro da quei lontani contrasti di passioni e di interessi, possiamo ricavare dalla sistemazione che ora si è tentata del pensiero di Laynez su questo punto, almeno una valutazione sicura. Egli ha avuto il grande merito di contenere la fronda conciliare con la sua forza dottrinale e con la sua inflessibile fermezza e di ridurre quasi completamente i residui ancora inassorbiti di conciliarismo, ma d'altra parte non ha saputo cogliere l'essenza propria dell'ufficio episcopale e mostrare in modo persuasivo su che cosa si fondi l'originalità dei poteri dei vescovi come poteri propri non derivanti da una delegazione del Romano Pontefice e particolarmente dei poteri dei vescovi non nei confronti della loro diocesi, ma della Chiesa universale.¹

anche da altri) per la tesi che l'episcopato non costituisca sacramento distinto dal sacerdozio (*ibidem* 221 e un po' più sfumato in CT ix 100, 25-28), e a parte espressioni e paragoni frequenti che sembrano almeno implicitamente presupporre i vescovi come semplici delegati del papa (*Disputationes tridentinae*... 1, 77), fatto che talvolta egli reagisca contro chi gli attribuisce una simile tesi, non prova troppo. Egli si limita di proposito a un semplice diniego - sulla traccia di Torquemada - e a un paragone vago con l'ordinamento imperiale, senza dire precisamente in che cosa consista allora il contenuto proprio e imm modificabile dell'ufficio episcopale (*ibidem* 250-251).

Più ancora, non esita a dichiarare apertamente che la giustificazione dell'ufficio episcopale sta semplicemente in ciò che il papa non potendo reggere da solo tutta la Chiesa sceglie dei collaboratori (*ibidem* 147); e che in sostanza in un solo e medesimo senso « potestates competentes statibus huiusmodi institutis in ecclesia, scilicet patriarchali, archiepiscopali, episcopali et parochiali dicuntur ordinariae » (*ibidem* 250-251); sì che se pure il papa non potrebbe togliere tutti i vescovi (ma perché?), per lo meno nessuna obiezione potrebbe prospettarsi alla ipotesi che il papa possa togliere la giurisdizione ordinaria a tutti i vescovi di una intera regione, precisamente nello stesso modo e allo stesso titolo con cui i vescovi possono togliere la giurisdizione a tutti i parroci della loro diocesi « sicut aliqui [episcopi] in suis dioecesisibus a curatis eam tulerunt, et fecerunt eos suos vicarios ad nutum amovibiles » (*ibidem* 215). Dopo di che mi sembra che per lo meno possa meritare un certo riesame la conclusione di Grisar: «Turrecremata, Laynez und ihre Meinungsgenossen protestierten mit allem Recht gegen den Vorwurf, die Bischöfe als blosse päpstliche Delegierten oder Vicarien anzusehen », *Die Frage* ..., 747. Così pure deve essere avvertito che sono conclusioni soltanto apparentemente simili ma in sostanza alquanto differenziate (almeno nella motivazione e nei presupposti concettuali) quelle del Facchinetti nel suo voto del 27 novembre 1562, CT dc 180, 17-24 e 181, 24-26 e 44-49 (cfr. sopra pg. 39, nota 1).

1. Un recentissimo articolo pubblicato tra la presentazione e la stampa del presente studio da un dotto docente dell'Università Gregoriana ha preso in esame

Ed è proprio questo che legittima a ribadire il nostro assunto principale. Il rigore terminologico con il quale Laynez distingue le potestà della Chiesa, in modo formalmente per-

la posizione del Laynez nel dibattito che ci interessa: W. Bertrams, *De Quaestione circa originem potestatis iurisdictionis episcoporum in concilio Tridentino non resoluta*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 52 (1963) 458-476. Malgrado il titolo generale, lo scopo dell'indagine è precisato sin dall'inizio così: «non intendimus hic proponere discussiones Tridentinas quaestionis de origine potestatis iurisdictionis episcopalis. Potius tantum demonstrare conamur argumentum principale a P. Laynez propositum fundari in suppositionibus, quae genuinae haberi non possunt, immo principia ab ipso elata salvanda servari omnino etiam altera sententia supposita », *ibidem* 461. Ritengo perciò opportuno analizzare attentamente l'articolo del Bertrams, cercando infine di enucleare l'indubbia convergenza di una parte delle sue conclusioni con le mie, ma anche le divergenze profonde che dividono le due ricerche.

Riassunti i termini del dibattito conciliare, il B. riprende larghi passi dei due interventi fondamentali del Laynez del 20 ottobre e del 9 dicembre 1562 consentendo che «inter criteria genuinitatis sententiae circa originem potestatis iurisdictionis episcopalis non ultimo loco ponenda est congruentia talis sententias cum potestate primatiali», 462. Ma aggiunge subito: «attamen negari potest et debet assertum P. Laynez collationem potestatis iurisdictionis in consecratione episcopali praeiudicium costituere pro potestate primatiali», 462. Riconosciuta la sincerità e la lealtà verso Roma dei vescovi spagnoli, il B. non ha difficoltà ad ammettere che la tesi del Laynez «de esclusiva collatione potestatis iurisdictionis episcopalis per actum a consecratione episcopali separatum» suppone la distinzione tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione che si profila solo a metà del XII secolo e continua: «Antea potestas episcopalis consideratur tamquam imitatis facultatum, quae requiruntur ad officium episcopale gerendum...» (463-464). Fondandosi sul già ricordato studio del Fransen, sostiene però che «praeter ipsam consecrationem episcopalem ad gerendum officium episcopale necessaria erat sic dicta "executio", ad ordinem servandum quoad exercitium potestatis sacrae in Ecclesia» (464). L'accezione e il significato attribuito qui *à l'executio* appaiono però sensibilmente maggiorate rispetto a quanto consentirebbero le conclusioni di Fransen e resta l'impressione che il punto di partenza sia inavvertitamente ancora quello della dicotomia rigida tra ordine e giurisdizione, che è pur sempre il sistema del quale l'articolo vuole mostrare la legittimità. Non è infatti completamente convincente il modo di argomentare del B. secondo il quale *l'executio* non è necessaria nelle ordinazioni assolute, che però sono irriti e pertanto: «executio supponit ordinationem pro determinata ecclesia»: dove sfugge ancora una volta il rapporto tra vescovo e chiesa universale che di fatto è ignorato e tendenzialmente espunto dal sistema delle potestà episcopali.

Da questo punto di partenza risulta abbastanza agevole per il B. dare una spiegazione fluida e omogenea del passaggio dal sistema antico a quello moderno delle due potestà. Sono i disordini seguiti alla ripresa di ordinazioni assolute che hanno spinto ad accentuare la distinzione tra il *conferre sacramenta* e l'esercizio dei ministeri relativi alla cura delle anime, esigendo per quest'ultimo una spe-

spicuo, ma in sostanza non esauriente, rappresenta il suo vantaggio, ma anche — a un tempo — il suo limite peculiare. Proprio ciò, invece di fare di lui, come avrebbe potuto essere,

ziale *missio* da parte dell'autorità ecclesiastica. L'accentuarsi di questa distinzione sino a fare del conferimento della giurisdizione l'atto fondamentale anche nei confronti della consacrazione è dovuto all'influsso sul diritto canonico medievale della rinascita del diritto romano con la sua dottrina per cui l'ufficio statale è costituito in forza di un atto del popolo sia quanto al conferimento dei poteri che quanto al loro esercizio (*ibidem* 466-468). « Consequenter potestas iurisdictionis habetur collata per collationem officii, non tantum quoad exercitium, sed etiam quoad substantiam»: su questa base Laynez: «simpliciter supponit non tantum distinctionem, sed divisionem inter potestatem ordinis et iurisdictionis» (*ibidem* 468-469). Ciò lo porta a rovesciare completamente l'ordine degli atti per cui « habetur tamquam necessitas habendi iam dioecesim, et ita potestatem iurisdictionis, ante consecrationem episcopalem»: posizione inconcepibile per l'antichità cristiana. Pertanto il teologo gesuita « traditioni antiquissimae Ecclesiae non satisfecit » mentre simmetricamente i suoi avversari furono insoddisfatti quanto al rapporto tra la consacrazione episcopale e il primato del Romano pontefice (470-471). Le ultime pagine dell'articolo sono dedicate ad una *explicatio speculativa*, che è la parte meno convincente, nella quale emergono con evidenza gli elementi equivoci insiti nella ricostruzione storica.

Dopo aver rivalutato la consacrazione episcopale che conferirebbe anche la potestà di giurisdizione, il B. continua così: «consecratio episcopalis qua talis non sufficit, ut consecratus potestatem episcopalem in ecclesia valide exercere possit, quia consecratione non efficitur communio cum aliis episcopis, non peragitur incorporatio potestatis collatae in hierarchia Ecclesiae. Deficiente igitur recognitione collationis potestatis episcopalis ex parte Romani pontificis potestas episcopalis quoad substantiam quidem collata caret structura externa debita » (*ibidem* 474). È perciò corretto ritenere che attribuita la potestà di giurisdizione con la consacrazione si abbia una « ordinatio ad ecclesiam » e che sin quando tale potestà non è « incorporata in ecclesia » il suo esercizio sia illegittimo, invalido e inefficace. Questa *incorporatio* si aveva nell'antichità con la consacrazione per una chiesa particolare, poi con la conferma da parte del metropolita e infine con la *missio* e *Vinstitutio canonica* da parte del papa (475). La conclusione, secondo il B. è completamente soddisfacente: « Ita revera tota evolutio historica quoad creationem episcopi ex eodem principio fundamentali explicatur » (476).

Tutto lo studio, che - come si è visto - contiene passaggi molto importanti, meriterebbe un'ampia discussione, che qui non è possibile se non per quanto attiene alla posizione del Laynez. In realtà nei suoi confronti il B., malgrado non lesini alcune critiche gravi, conclude con una sostanziale giustificazione, inserendo le tesi dell'antico preposito generale della Compagnia in uno sviluppo omogeneo e continuo della dottrina relativa alle potestà episcopali. In tal modo si ignora e si vorrebbe forse negare la posizione singolare avuta a questo proposito dal Laynez in concilio. Accogliendo un vecchio schema estrinseco il suo atteggiamento non è esaminato dall'interno nei suoi elementi costitutivi, ma solo per riferimento a

il più coerente e corretto esponente della maggioranza, in definitiva lo isola in una posizione di singolarità.¹ Di contro gli altri Padri, che non sanno fissare la contrapposizione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis* in formule altrettanto nette e sicure, però sanno cogliere o almeno intuire un elemento di

quello degli spagnoli; gli elementi propri delle posizioni degli altri gruppi sono completamente trascurati ed implicitamente assimilati alle opinioni radicali del Laynez; infine manca qualsiasi attenzione per il rapporto tra il vescovo e la chiesa universale che nel sistema del Laynez è proprio il punto più scoperto e carente. Al franco riconoscimento del carattere moderno della distinzione tra ordine e giurisdizione non seguono tutte le conseguenze che sarebbe stato possibile e doveroso ricavarne.

i. Tale isolamento risulta anche da un passaggio significativo del sommario della congregazione decisiva tenutasi il 6 luglio 1563 nella casa del primo legato card. Morene. Essa fu il momento risolutivo di tutto il dibattito, dove il disegno del Morene, coadiuvato fedelmente dal Foscarari e dal Paicotti, giunse a compimento. Non a torto Jed in ha scritto: « Das Konferenz vom 6. Juli ist das Wendepunkt des Konzils », *Krisis und Wendepunkt*... , 90. Si trattava di mettere a punto la forma definitiva - a meno di dieci giorni dalla celebrazione della sessione solenne - del IV cap. del decreto sull'ordine e vi intervennero una cinquantina di prelati. In questa occasione il card, di Guisa propose di inserire nel c. IV della dottrina il passo paolino di Atti 20, 28. Alcuni si opposero dicendo « has auctoritates pertinere potius ad iurisdictionem, ideo omittendos, cum hic constitutum sit nihil agere nisi de sacramento ipso ordinis. Sed responsum fuit. . . id non accipi de iurisdictione' contentiosa, de qua est quaestio, sed de ea, quae iuncta est cum sacramento ordinis, in quo praebetur tantum usus et materia, ut in confirmatione, consecratione ecclesiae et similibus, ut per Thomam 2a 2ae q. 39, art. 3. Et maxime, quia in textu graeco dicitur ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν, quod est *pascere*, non *regere* », CT n° 683, 27-39. Era dunque dottrina corrente e comune a parecchi padri che non tutti i poteri extra-sacramentali fossero compresi nella *potestas iurisdictionis* conferita dal papa, ma fossero essenzialmente connessi con l'ordine e perciò con la consacrazione, quelli soprattutto relativi alla funzione pastorale. Né va trascurato nella valutazione di questo testo che esso non è contenuto in un protocollo ufficiale del Massarelli, ma nel giornale del Paleotti, osservatore ben più informato e avvertito sul valore delle varie formule. Sorprende anzi che egli annoti tanto dettagliatamente questa opinione senza esprimere riserve di sorta al punto da lasciar sospettare che la condividesse. Tanto più che nelle estenuanti trattative di mediazione condotte in giugno dal vescovo di Modena e dal Paleotti tra gli zelanti da un lato e gli oltremontani dall'altro il problema era già emerso e neppure un mese prima lo stesso Uditore aveva scritto: « circa id quoque verbum *regendi* magna fuit repugnantia, eo quod inde iurisdictionis auctoritatem episcopis a Christo competere suaderetur, quod omnino negabant canonistae; mallebant dici *pascendi*, quamvis et in eo aliqui dissentirent », CT m 669, 8-10.

verità — cioè la consistenza propria dei poteri dei vescovi, specie nei confronti della Chiesa universale — che può restare sacrificata da una bipartizione troppo rigorosa e assoluta.

È importante osservare che tra questi padri vi sono alcuni di quei vescovi italiani che più si sono segnalati per pensiero e per azione nel difendere le prerogative del primato romano. Si può ben pensare che essi, accennando il contenuto proprio dei poteri episcopali, avessero coscienza di non essere fautori di opinioni novatrici o di punta, ma di essere semplicemente portatori di convincimenti, che — se pur formulati con espressioni talvolta oscillanti —, tuttavia nella sostanza corrispondevano al minimo comune denominatore del pensiero tradizionale più ortodosso accreditato a Trento.¹

1. Dei Padri, il cui insegnamento abbiamo più specificamente riferito ed utilizzato poco sopra - a parte gli stranieri: come il vescovo di León, Andrea Cuesta, che fu il solo degli spagnoli a schierarsi a fondo contro il diritto divino; e come l'abate di Chiaravalle, Gerolamo Souchier, zelante e pio fautore dei diritti della Sede Romana e poi cardinale, sul quale cfr. Th. Kurent, *Die Zisterzienser auf dem Trienter Konzil*, in Schreiber, *Das Weltkonzil*... , n. 465-472 - gli italiani possono vantare più di un titolo di benemerita e di un attestato di fedeltà alla S. Sede: oltre al Castagna e al Facchinetti, Giacomo Nacchianti, vescovo di Chioggia e Urbano della Rovere, vescovo di Sinigallia furono assai vicini ai Legati papali e da essi in qualche caso scelti per trattative delicate come quelli da cui « per la rettitudine delle intenzioni e per la riverenza verso la sede apostolica i Legati si promettevano sincero aiuto » (così Pallavicino, *Istoria*... , l. xvi c. vin, n. 17, iv, Faenza 1795, 153). In particolare, sul Nacchianti, che aveva avuto anni prima un grave incidente poi del tutto superato, si veda: Jedin, *Storia del Concilio*... , II, 8121; Alberigo, *I vescovi italiani*... , 1252 e 1521; A. Walz, *I domenicani al concilio di Trento*, Roma 1961, 54, 66, 78, 182, 283 e soprattutto: A. Piolanti, in *Enciclopedia Cattolica*, 8 (1952) 1596-1597; sul suo pensiero teologico: C. Fischer, *J. Nacchianti, évêque de Chioggia et sa théologie de la primauté absolue de Christ*, in *La Franco franciscaine*, 20 (1937) 97-174 e M.-M. Gorge nel *Dictionnaire de théologie catholique*, II (1931) 1-3. Altrettanto si può dire per il domenicano Marco Laureo, vescovo di Campagna, che persino fu scelto, per un breve periodo, come segretario del Concilio al posto del Massarelli infermo.

Sui vescovi italiani in generale, sulla loro quasi unanime sottomissione alla Santa Sede e sulle ragioni, non sempre disinteressate, della medesima, si veda lo stesso Pallavicino, *Istoria*... , l. xvm, c. xvi, n. 6 e l. xix, c. vi, n. 6, iv Faenza 1795, 325 e 367; nonché il duro giudizio del Pastor, *Storia dei Papi*... , vii, 218; sui prelati italiani nei precedenti periodi conciliari cfr.: Rogger, *Le nazioni al concilio*... , 132-133 e 178-181 nei confronti del quale ho avanzato varie riserve, profilando una diversa interpretazione: *I vescovi italiani*... , 443-468.

Riguardano particolarmente gli « zelanti » italiani alcune taglienti osserva-

Castagna e Facchinetti — futuri sommi pontefici — come Nacchianti, Paleotti, Della Rovere, Laureo furono tutti fra i più continui, fedeli e sicuri collaboratori dei Legati papali, nei confronti dei quali questi ultimi ebbero a esprimere reiterate e la loro soddisfazione e la loro riconoscenza.

Concludendo, il risultato complessivo delle costatazioni fon-

zioni scritte *currenti calamo* dal Paleotti durante la fase più accesa del dibattito. La fonte è particolarmente significativa date le propensioni personali e le funzioni del giurista bolognese e anche considerando che il P. era vicinissimo ad alcuni dei legati, prima Gonzaga e Seripando e poi Morone. L'ultimo d'ottobre del 1562 scriveva: «*Quidam etiam, quia avide nimis optabant rem protrahi in disputationem de autoritate papae et iurisdictione episcoporum. Cum enim multa collegissent ex variis libris ad hanc rem pertinentia, sperabant hac occasione se promerituros gratiam Stis S., cuius auctoritatem in synodo acriter defendissent, sibi hanc ratione aditum muniri ad sublimiores gradus*», CT in 456, 17-21. Di nuovo all'inizio del successivo febbraio: «*Multis ex nostris Italis habebant in animo hanc prorogationem improbare, verentes Gallos et Hispanos eam quaerere causam augendae maioris perturbationis, idque prorsus sibi persuaserunt, legatis etiam reclamantibus. Viderunt deinde immo Gallos et Hispanos eam recusare; unde nostri mutaverunt sententiam et decepti sunt in cogitationibus suis, sicuti saepe accidit iis, qui nimis subtiliter volunt res rimari et ingeniis suis fidere*», CT m 565, 3-7 e infine nelle ultime settimane, quando già si profilava il compromesso risolutivo: «*De doctrina sacramenti ordinis et 7. canone varii sermones inter praelatos; sed mirum id quod aliqui ex Italis studiosiores auctoritatis sedis apostolicae doctrinam non probabant ultimo confactam et transmissam ad Urbem, quod ex ea detrahi auctoritati summi pontificis affirmarent*», CT ni 673, 6-9.

Sulla preparazione dottrinale di questi vescovi, vale, anche per l'ultimo periodo di Trento, l'apprezzamento alquanto negativo espresso dai Legati nel primo periodo: cfr. Leturia, *Paolo III.* . ., 59, n. 154: «*Ne potemo lassar de dire che (venendosi alla disputatione et contrasto) parecchi prelati di nostri son longissimo intervallo et senza comparatione inferiori di dottrina et apparentia*». Naturalmente, come credo di aver mostrato ne *I vescovi italiani.* . ., non si può ritenere una valutazione di questo tipo valida per tutti i prelati italiani. Soprattutto va sottolineato che anche la presente ricerca mi sembra abbia indicato come i vescovi italiani, almeno in certe zone più sensibili, rappresentarono con plastica evidenza in seno al Concilio la molteplicità di posizioni e di convinzioni che caratterizzava la cristianità in quei decenni. Magari carenti - e non sempre senza personale responsabilità - sul piano degli strumenti e della preparazione concettuale e culturale e più specificamente teologica, i prelati italiani ebbero la funzione di fare echeggiare in concilio posizioni dottrinali di grande valore tradizionale, il cui pieno significato può essere colto sino in fondo solo a secoli di distanza, quando le circostanze occasionali e gli interessi contingenti non fanno più schermo e quando è finalmente possibile sottrarsi agli schemi obbligati di un tridentinismo di maniera, che ha mortificato per tanto tempo questi studi.

damentali cui porta una sistemazione dei dati tridentini, può essere ormai fissata. Deve esser ritenuta esigua, assai più di quel che sinora non si supponeva, la minoranza di coloro (neppure tutti gli spagnoli) che sostennero sino in fondo la tesi secondo cui viene conferita immediatamente da Dio al vescovo la giurisdizione sulla Chiesa particolare. E deve altrettanto essere ritenuta sentenza comune dei Padri tridentini — anche se più allo stadio di convincimento, piuttosto che di tesi perfettamente formulata — che ad ogni vescovo venga conferita con la consacrazione, e solo per effetto della consacrazione, una certa potestà pastorale extrasacramentale sovranaturale nei confronti della Chiesa universale.¹

i. Una valutazione più piena ed approfondita del valore tradizionale e del significato ecclesiologico di questa posizione è oggetto di una ricerca sullo sviluppo della dottrina relativa al governo della Chiesa universale in corso di pubblicazione.

IND. GRAF. A. DAL MOLIN & F. - ARZIGNANO